

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

401^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 18927
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 18927

Discussione e approvazione delle richieste di dichiarazione d'urgenza per i disegni di legge:

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (1913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 18927, 18931
ARTIOLI 18930
BALBO 18929
* BUCCINI 18928
DE MARZI 18928
PISTOLESE 18930

« Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali » (1889), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori:

PRESIDENTE 18931, 18932
AGRIMI 18932
TEDESCO TATÒ Giglia 18931

« Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1921), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 18931, 18932
AGRIMI 18932
TEDESCO TATÒ Giglia 18931

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550), d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Riforma del "diritto di famiglia" » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri:

PRESIDENTE 18933 e *passim*
AGRIMI, *relatore* 18940 e *passim*

401ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 FEBBRAIO 1975

ARENA	Pag. 18935 e <i>passim</i>
BETTIOL18951
BRANCA18975, 18978, 1993
DAL CANTON Maria Pia18961, 18963
DEL PACE18938
DE MARZI18936
FILETTI18939 e <i>passim</i>
LICINI18974
MARIANI18952
NENCIONI18958
OLIVA18994
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	18938 e <i>passim</i>
* SABADINI18945, 18974
TEDESCO TATÒ Giglia18962 e <i>passim</i>
VIVIANI18945 e <i>passim</i>

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di mozioni e di interrogazioni Pag.
19000, 19001

Interrogazioni da svolgere in Commissione 19010

Per lo svolgimento di una interpellanza: .

PRESIDENTE19000

TEDESCO TATÒ Giglia19000

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . .19000

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » (510-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1668-B) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DE MARZI, FARABEGOLI, RICCI, TAMBRONI ARMAROLI, DERIU, MERLONI e COLLESELLI . — « Modificazione al regime dell'IVA per le imprese artigiane minori » (1932);

MADERCHI, CAVALLI, CEBRELLI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA, SGHERRI, MAFFIOLETTI, VIGNOLO e BERTONE . — « Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1934);

BETTIOL . — « Insegnamento delle istituzioni di diritto e procedura penale nelle facoltà di economia e commercio » (1935).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 » (1933).

**Discussione e approvazione delle richieste di
dichiarazione d'urgenza per i disegni di
legge:**

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (1913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali » (1889), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori;

« Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1921), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, ai sensi dell'articolo 77,

primo comma, del Regolamento, delle richieste di dichiarazione di urgenza per i disegni di legge: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati; « Modificazioni alle norme per l'elezione dei Consigli comunali e provinciali », d'iniziativa dei senatori Modica, Abenante, Cossutta, Germano, Maffioletti, Marselli, Venanzi e Pellegrino; « Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », di iniziativa dei senatori Modica, Terracini, Perna, Maffioletti, Abenante, Cossutta, Germano, Marselli e Venanzi.

Ricordo che a norma del citato articolo 77, primo comma, del Regolamento ad ognuna di tali discussioni può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

Dichiaro aperta la discussione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sulla richiesta di urgenza per i provvedimenti che riguardano le direttive comunitarie, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, ho l'onore di esprimere parere favorevole. Vorrei solo sottolineare due punti: questo richiamo all'urgenza non deve rappresentare una critica alla lentezza che c'è stata nella discussione di questo importantissimo argomento. La situazione economica che abbiamo avuto non solo in Italia ma in Europa ha obbligato ad una revisione delle direttive presentate nell'altro ramo del Parlamento nel 1973, per cui si è dovuta operare una certa riflessione sul testo di partenza. Difatti il testo dinanzi a noi è notevolmente modificato rispetto a quello originario e ritengo di poter esprimere fin da que-

sto momento parere favorevole alla revisione compiuta.

Nell'accettare l'urgenza pregherei però il Governo — se ciò è possibile almeno sotto l'aspetto formale — durante la discussione che avremo al Senato, quando ci occuperemo di questo provvedimento, di prendere l'occasione per vedere presso la CEE se il testo che approviamo può avere l'approvazione della CEE stessa. Noi ci siamo preoccupati di accelerare lo svolgimento dei provvedimenti, ma non vorremmo che, finito il nostro lavoro, la CEE esprimesse pareri diversi. Voi sapete che le direttive comunitarie devono essere accolte anche nell'ambito della Comunità, e quindi credo non sia sbagliato chiedere al rappresentante del Ministero dell'agricoltura, di vedere, almeno in via informale, se il testo che approveremo può trovare il consenso completo della CEE.

In conclusione, a nome del mio Gruppo sono favorevole all'urgenza per il provvedimento.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U C C I N I . Onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo in ritardo di tre anni per quanto riguarda il recepimento delle tre direttive comunitarie e il fatto che la legge dopo un laborioso iter legislativo sia stata approvata dall'altro ramo del Parlamento ci consente in questa sede, sia pure con tutte le difficoltà che il problema presenta, di predisporre i nostri lavori con una certa sollecitudine. Dal momento che, a norma del Regolamento, l'accoglimento della procedura di urgenza da parte dell'Assemblea comporta la riduzione dei termini alla metà a tutti i livelli, questo non significa però che viene superato il lavoro della Commissione, ma che sia i pareri che le Commissioni collaterali debbono esprimere sia il lavoro della Commissione agricoltura sia lo stesso lavoro dell'Assemblea vengono svolti entro termini più accelerati, per cui questa proposta che viene da un Gruppo parlamentare del Senato non può non trovarci consenzienti, con l'augurio e l'auspicio che

il contributo che potrà portare il Senato possa rappresentare un miglioramento della legge di recepimento, e in ogni caso la rapida conclusione dell'*iter*, in questa sede, di provvedimenti che sono tanto attesi dal mondo agricolo.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Il nostro Gruppo domanda la procedura di urgenza per questo disegno di legge sul recepimento nella nostra legislazione delle direttive comunitarie con un meditato atto politico del quale ci pare doveroso dar conto ai colleghi.

Le direttive comunitarie per il miglioramento delle strutture agricole sono lo strumento richiesto essenzialmente dall'Italia nelle opportune sedi; uno strumento che fu accolto — e si trattò di un autentico successo per il nostro paese — nella primavera del 1972 quando il Ministro dell'agricoltura Natali riuscì a far accettare a Bruxelles il punto di vista delle nazioni più sfavorite in questo campo, tra le quali certamente vi è l'Italia. In quella sede fu stabilito che con il concorso di tutti si sarebbe proceduto a un miglioramento delle strutture agricole di ogni paese della Comunità.

Un anno dopo, nella primavera del 1973, il governo Andreotti-Malagodi predispose lo strumento di recepimento nella nostra legislazione delle direttive CEE sulle strutture agricole. Questo disegno di legge, che porta le firme degli allora ministri Natali, Taviani, Malagodi, Medici e Coppo, fu sottoposto al prescritto parere di conformità alle norme comunitarie ed ottenuto questo parere fu presentato al Parlamento.

Da allora sono passati circa due anni e solamente nella scorsa settimana la Camera dei deputati con voto pressochè unanime — il solo Gruppo comunista ha espresso parere contrario — ha approvato il disegno di legge che ora è al nostro esame.

È vero che il disegno di legge approvato alla Camera nell'altra settimana, anche con il voto del Gruppo liberale, non è più l'originario disegno di legge Natali-Malagodi. Nu-

merose e non trascurabili modifiche, a nostro giudizio negativo, dal punto di vista comunitario, sono state introdotte nel provvedimento che peraltro noi abbiamo votato nell'altro ramo del Parlamento perchè a nostro giudizio si tratta, tutto sommato, di un notevole salto di qualità per tutta la nostra agricoltura, di un avvicinamento concreto del nostro paese al contesto europeo.

Si deve tener conto infatti che tutti gli altri paesi della Comunità in un modo o nell'altro hanno nel frattempo recepito le direttive comunitarie nelle rispettive legislazioni: solo noi italiani, con grave discredito nei confronti della CEE e con danni economici, siamo ancora in fase di elaborazione dello strumento legislativo di attuazione.

Per queste ragioni riteniamo che sia urgente la discussione di questa materia anche davanti al Senato. Ci pare infatti importante, e pensiamo che anche altri Gruppi di quest'Assemblea convengano sulla necessità di approvare intanto il disegno di legge al nostro esame, come concreto contributo all'attuazione di un certo tipo di politica comune.

Se, come certamente succederà, alcune delle norme contenute in questo disegno di legge si dovessero mostrare, all'atto pratico, o non conformi alla generale politica della CEE o inadatte alla situazione attuale, ci sarà sempre modo con leggi modificatrici di riparare a ciò che non va.

L'importante è — lo ripeto — approvare questa normativa di carattere generale, questo vero e proprio quadro di norme comunitarie, la cui attuazione farà certamente bene non solo alla nostra agricoltura, ma a tutto il paese, non fosse altro perchè l'approvazione di questo disegno di legge ci ridarà credito nell'ambito comunitario e al tempo stesso darà fiducia agli operatori del settore in un momento di crisi generale per la nostra economia.

Per queste ragioni, che approfondiremo ulteriormente quando entreremo nel merito della discussione sul disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie, noi liberali insistiamo perchè a questo provvedimento venga accordata la procedura di urgenza.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, il Gruppo del movimento sociale-destra nazionale si associa alla proposta di urgenza per il disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie.

Le direttive comunitarie 159, 160 e 161 giacciono, come è stato detto da più parti, da oltre tre anni e come al solito il nostro paese è in ritardo nel rispetto degli accordi del trattato di Roma.

La politica delle strutture è sostanzialmente sentita nel mondo agricolo ed è collaterale, anzi forse prevalente, su quella che è la politica di sostegno dei prezzi che viene in questo momento discussa a Bruxelles.

Desidero richiamarmi a quanto già detto dal senatore De Marzi. Fu già esaminata, nella scorsa settimana, in presenza del ministro Marcora, allorchè si discutevano le interpellanze sulla politica comunitaria, la possibilità o l'opportunità di sottoporre al parere preventivo il disegno di legge licenziato dalla Camera prima che questo fosse portato all'esame del Senato. Sono intervenuti in quell'occasione tutti i Gruppi politici con diversità di opinioni ma certamente con notevoli perplessità. È evidente che se il disegno di legge originariamente fu sottoposto al parere di conformità e se la Camera dei deputati si è allontanata dal testo originario, ci troviamo in una posizione particolarmente delicata. Se continuiamo ad andare avanti e approviamo anche al Senato il disegno di legge e questo dovesse esserci contestato dalla Comunità europea, il Parlamento ne uscirebbe certamente sminuito. Viceversa se il parere viene chiesto durante la fase di passaggio tra la Camera dei deputati ed il Senato, certamente potremo per lo meno salvare la dignità del nostro paese in queste continue nostre inadempienze nei confronti della Comunità europea.

Con quest'argomento, che sottolineo e che porto all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario perchè se ne faccia portatore nei confronti del Ministro, confermo l'adesione completa del Movimento sociale alla proce-

dura d'urgenza per il disegno di legge in discussione.

A R T I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Anche il nostro Gruppo si associa nel richiedere la procedura d'urgenza per la discussione delle direttive comunitarie anche se la nostra parte politica non è convinta che da questo provvedimento derivi chissà quale manna. Abbiamo avuto modo di esprimere questo giudizio anche in altre circostanze.

Aderiamo alla richiesta non senza manifestare però il nostro stupore che a sollecitare la procedura d'urgenza ci siano anche forze e Gruppi politici sui quali cade la responsabilità di aver lasciato nel dormitorio per tre anni questo problema.

Ricordiamo tutti infatti quello che è avvenuto alla Camera: per ben due anni è durato l'insabbiamento. Pertanto, associandoci a questa richiesta, sentiamo il bisogno di ribadire che su altri cade la responsabilità di questo ingiustificato ritardo.

Non vogliamo certamente entrare nel merito del problema perchè lo faremo a suo tempo, anche se — ci sia concesso di fare questa annotazione — sentiamo il profondo bisogno che accanto a questa discussione siano affrontati almeno altri due argomenti che, comprendiamo, non sono oggetto di sollecitazione in questa sede; sarà compito nostro sollecitarli in altre sedi. Mi riferisco fondamentalmente all'esigenza della trasformazione del contratto di mezzadria e di colonia in affitto, da un lato, e, dall'altro, alla necessità di stabilire con precisione la durata del contratto d'affitto.

Sottolineo queste due questioni perchè, quando il nostro Gruppo reiteratamente ha proposto la discussione di questi argomenti da parte dei Gruppi della maggioranza, ci si è sempre risposto dicendo che queste due questioni dovevano essere discusse nel contesto della discussione sulle direttive comunitarie. Adesso salta fuori che bisogna discutere le direttive comunitarie, e siamo d'accordo, ma del contesto non se ne parla più.

Sarà compito nostro allora porre con forza questo problema. E riteniamo che, se la volontà politica soccorre le forze politiche, è possibile mettere d'accordo l'urgenza per la discussione delle tre direttive con la contestualità più volte invocata e da noi sostenuta, come anche da altre forze politiche, per giungere ad affrontare con serietà questo problema e per avere in quel modo, e per quel poco che ci può provenire dalle direttive comunitarie, un aiuto rivolto fundamentalmente alle categorie che sono impegnate direttamente nella lavorazione del potere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge numero 1913. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Dichiaro aperta la discussione sulla richiesta di dichiarazione di urgenza per i disegni di legge: « Modificazioni alle norme per l'elezione dei Consigli comunali e provinciali », d'iniziativa dei senatori Modica ed altri e: « Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361 », d'iniziativa dei senatori Modica ed altri.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò congiuntamente le due richieste d'urgenza, dato che la materia è affine. Entrambi i disegni di legge tendono a introdurre modificazioni abbastanza sostanziali nelle procedure connesse alle campagne elettorali, anche in considerazione della costosità delle medesime.

I due disegni di legge sono una parziale proiezione a livello parlamentare della proposta politica che il Segretario generale

del nostro partito avanzò nel suo discorso del dicembre scorso, sostenendo la necessità di radicali modifiche delle norme elettorali.

L'approssimarsi delle elezioni regionali, provinciali e comunali rende urgente la discussione di entrambi questi disegni di legge. Il primo, infatti, il n. 1889, tende ad eliminare l'inconveniente, più volte e da più parti lamentato, del moltiplicarsi dei comuni e delle province chiamati a rinnovare il rispettivo consiglio in elezioni suppletive fuori dei turni generali. Il secondo disegno di legge, n. 1921, tende a ridurre drasticamente (attraverso una modificazione dei tempi delle campagne elettorali, attraverso una semplificazione delle procedure per quanto riguarda la presentazione delle candidature, attraverso la riduzione delle forme più costose di campagna elettorale) i costi delle campagne elettorali stesse.

Non voglio aggiungere altre considerazioni dato che le recenti dichiarazioni del *leader* del partito di maggioranza relativa, peraltro autorevole membro del nostro Senato, hanno richiamato anch'esse alla necessità e all'urgenza di misure di questo tipo. Farei torto ai colleghi della Democrazia cristiana immaginando che fosse loro sfuggito il fatto che in questa direzione il nostro Gruppo si era mosso proprio qui al Senato con specifici strumenti legislativi quali quelli appunto per i quali ho l'onore di richiedere la procedura d'urgenza.

Dato che da parte del senatore Fanfani si è fatto appello all'utilità di intese per ridurre le spese elettorali, noi vogliamo leggere questo come un invito all'intesa per giungere rapidamente a delle soluzioni legislative sulla materia quali quelle alle quali con i nostri disegni di legge, con altre iniziative presenti quali quelle del Partito socialista italiano, si è voluto fare riferimento.

Non riteniamo, infatti, che possano bastare dei *gentlemen's agreements* per regolare la materia; crediamo che la questione presupponga, e con urgenza, una soluzione legislativa. In questo senso auspichiamo che l'Assemblea voglia concedere l'urgenza per i due disegni di legge cui ho fatto riferimento e per le consimili iniziative parlamentari già depositate.

A G R I M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Prendo la parola per recare l'adesione allo spirito informatore di questa richiesta d'urgenza per i due provvedimenti che sono certamente interessanti, anche se purtroppo per uno soltanto abbiamo potuto disporre dello stampato, mentre non è stato possibile avere lo stampato dell'altro, del quale ho appreso il contenuto solamente dalla stampa.

Si tratta di proposte di legge che tendono, come giustamente diceva poco fa la collega Tedesco, a stabilire meccanismi elettorali più spicci, abbreviando i termini della campagna elettorale ed altresì le modalità e i termini per le votazioni, il che condurrà certamente ad un risparmio di denaro e anche di tempo nello svolgimento della consultazione elettorale.

Devo aggiungere che, se è vero che non figura tra questi disegni di legge una specifica iniziativa parlamentare della Democrazia cristiana, il tema, come ricordava la collega Tedesco e come ha ricordato in questi giorni la stampa, è ben presente anche alla Democrazia cristiana che ne ha fatto oggetto in questi giorni di un intervento specifico del suo Segretario politico. Infatti, se mi si consente, il problema non è soltanto di ridurre il dispendio a seguito della riduzione del tempo del procedimento elettorale; vi è anche un sostanziale problema di riduzione delle spese elettorali da parte dei protagonisti della campagna elettorale che sono innanzitutto i partiti e, in linea subordinata, i candidati. Tutti conosciamo il senso di fastidio dei cittadini e degli elettori quando vedono esagerazioni propagandistiche come cartelloni giganteschi, profusione di volantini, riproduzione di *slogans* in modo ossessivo, cortei di automobili. Si tratta di manifestazioni che certamente causano un giusto senso di risentimento nell'opinione pubblica. Se tutto ciò era già da evitare negli anni scorsi e nelle precedenti consultazioni elettorali, oggi c'è una ragione di più per una certa autodisciplina. Infatti fino a ieri il commento del cittadino era: quanti soldi i

partiti hanno da spendere! Oggi il cittadino dirà: spendono i soldi nostri, noi li sovvenzioniamo ed essi sprecano i soldi in questa maniera.

La delicatezza della situazione riguarda tutti, al di là delle parti politiche, poichè tutti saremo colpiti da rilievi del genere. Pertanto, nell'aderire allo spirito informatore di quelle proposte e all'urgenza che ne consegue, sarei del parere che tale questione venisse considerata in un quadro più ampio per il quale la procedura legislativa forse è insufficiente. A questo punto s'inserisce l'appello rivolto dalla Democrazia cristiana, nella sua istanza più responsabile e più rappresentativa, affinché i presidenti delle Camere, che hanno autorità di controllo sui bilanci dei partiti, si rendano promotori di un incontro tra le forze politiche perchè si concordi un modo più parsimonioso e, diciamolo pure, più serio di conduzione della campagna elettorale che non esponga a critiche, certamente deleterie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1889. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 1921. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma del diritto di famiglia », d'iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « Riforma del " diritto di famiglia " », d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

Ricordo che, a causa della connessione esistente con la materia dei disegni di legge che riguardano l'abbassamento del limite della maggiore età, sono stati accantonati sinora l'emendamento 0.0.1 e gli articoli 5, 9, 13 e 42 con gli emendamenti ad essi riferiti. È stato inoltre accantonato l'articolo 52 in attesa della votazione sull'articolo 85 ed è stato approvato l'emendamento 40.0.1 con l'esplicita riserva di inserirlo tra le norme transitorie e finali.

Passiamo all'esame dell'articolo 85. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*.

Art. 85.

Dopo la Sezione V del Capo VI del Titolo VI del I Libro del codice civile è inserita la seguente:

« Sezione VI »
DELL'IMPRESA FAMILIARE

« Art. 230-bis. - *Impresa familiare*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta continuamente la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della fa-

miglia e partecipa ai beni della famiglia e della azienda in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, limitatamente agli utili e agli incrementi dell'azienda. Le decisioni relative all'impiego sono adottate dai familiari che partecipano all'impresa.

Ai fini della disposizione del comma precedente si intende come familiare il coniuge, il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile e può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, come pure in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipanti di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

In materia di comunione tacita familiare sono salvi gli usi che non contrastino con le precedenti norme ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 85.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo la Sezione V del Capo VI del titolo VI del I libro del codice civile, è inserita la seguente:

SEZIONE VI

DEL LAVORO NELLA FAMIGLIA

« Art. 230-bis. - *Lavoro familiare*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge e il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo che prestino, in modo continuativo, attività lavorativa nella famiglia, hanno diritto al mantenimento secondo le condizioni economiche di essa.

Partecipano altresì e in proporzione al lavoro prestato, al godimento dei beni della famiglia che siano in comunione legale.

In caso di cessazione della prestazione di lavoro, hanno diritto ad una indennità la cui misura, in mancanza di accordo, è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art. 230-ter. - *Impresa familiare.* — Al coniuge, al parente entro il terzo grado e all'affine entro il secondo che contribuiscono con il loro lavoro, in modo continuativo, all'esercizio di una attività organizzata in forma di impresa familiare, oltre al mantenimento di cui al primo comma dell'articolo precedente, spetta il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa e di percepirla gli utili in misura proporzionale all'attività svolta e fissata d'accordo o dal giudice secondo equità.

I diritti di partecipazione di cui al precedente comma devono essere personalmente esercitati e non possono essere ceduti.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro nell'impresa ovvero di alienazione dell'azienda, il familiare ha diritto ad una indennità in relazione agli incrementi dell'azienda conseguiti durante il periodo della sua collaborazione all'impresa e in proporzione all'attività svolta. Il pagamento può aver luogo in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di alienazione dell'azienda, i partecipanti all'impresa familiare hanno diritto di prelazione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 732 del codice civile.

In materia di comunione tacita familiare sono salvi gli usi che non contrastino con le disposizioni precedenti ».

85. 7 ARENA, BROSTIO, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

In via subordinata all'emendamento 85.7 al primo capoverso sostituire la parola: « continuamente » con le altre: « in modo continuativo ».

85. 6 ARENA, BROSTIO, BERGAMASCO, BALBO

Al primo capoverso, dopo le parole: « agli incrementi dell'azienda » inserire le altre: « o comunque del patrimonio comune ».

85. 2

DE MARZI, ZUGNO

Al primo capoverso sostituire il 2° periodo con il seguente: « Le decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi sono adottate dai familiari che partecipano all'impresa a maggioranza, calcolata secondo la misura della partecipazione di ciascuno di essi all'impresa ».

85. 1

IL GOVERNO

Al primo capoverso sostituire le parole da: « Le decisioni relative all'impiego » sino alla fine del capoverso, con le altre: « Le decisioni relative all'impiego del familiare nella azienda e alla gestione o cessazione della stessa, sono adottate collegialmente dai familiari che partecipano all'impresa ».

85. 3

DE MARZI, ZUGNO

Sostituire il terzo capoverso con i seguenti:

« Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile salvo il caso di successione del figlio o della figlia nella posizione partecipativa del genitore a seguito della morte dello stesso. La quota di partecipazione può essere liquidata in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, anche nel caso di alienazione dell'azienda e in essa deve essere compreso un indennizzo a titolo di compenso per il rispettivo apporto alla formazione dell'avviamento produttivo.

In mancanza di accordo tra i partecipanti l'ammontare della quota di partecipazione è determinata dal Pretore competente per territorio il quale terrà conto del valore dell'azienda, della durata del rapporto di partecipazione nell'impresa familiare e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie, determinando altresì il numero delle annualità ove il pagamento non abbia luogo in unica soluzione ».

85. 4

DE MARZI, ZUGNO

Prima dell'ultimo capoverso, inserire il seguente:

« Agli effetti della presente norma il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

85.5

DE MARZI, ZUGNO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Illustrando l'emendamento 85.7 avrò illustrato anche l'emendamento 85.6. L'emendamento 85.7 ci è stato suggerito da quella rimeditazione che molto opportunamente il relatore ha sollecitato motivando la sua richiesta di sospensiva nella scorsa seduta dedicata all'argomento. In effetti la disciplina prevista dall'articolo 85 nel testo proposto dalla Commissione andava riveduta perchè piuttosto approssimativa ed oscillante nella formulazione, specie per non essersi tenute distinte le due differenti ipotesi di lavoro nella famiglia e di lavoro nell'impresa familiare. Questa distinzione noi abbiamo operato con l'emendamento che sottoponiamo all'attenzione del relatore, dell'onorevole Ministro e dell'Assemblea. Con un primo articolo si prevede da noi una normativa per il lavoro familiare e con il successivo si prevede per l'appunto una disciplina dell'impresa familiare. Nell'una e nell'altra ipotesi, confermando la previsione del testo sottoposto alla Commissione, si prevede il lavoro del coniuge, del parente entro il terzo grado e dell'affine entro il secondo. Per il lavoro familiare, allorchè sia prestata attività lavorativa in modo continuativo — con ciò sostituendo l'espressione « continuamente » che starebbe ad indicare un'attività continua e senza interruzione, laddove l'espressione da noi proposta: « in modo continuativo » pone in evidenza che è necessario soltanto che la prestazione di attività non sia saltuaria — per il lavoro familiare, ripeto, è sancito il diritto al mantenimento, al godimento dei beni in comunione legale oltre ad un'indennità per il caso di cessazione della prestazione di lavoro. Il mantenimento dovrà essere commisurato alle condizioni eco-

nomiche della famiglia, con ciò sostituendosi l'espressione del testo della Commissione che parla di condizione patrimoniale. La sostituzione concerne la forma che noi reputiamo più pertinente come da noi proposta. Per la partecipazione ai beni della famiglia si precisa da noi rispetto al testo della Commissione che essa va riferita più esattamente al godimento dei beni non certo alla proprietà, sempre che i beni stessi siano in comunione legale. Ci pare infine giusto riconoscere, sempre in tema di lavoro familiare, il diritto ad un'indennità in caso di cessazione della prestazione di lavoro, la cui misura, in mancanza di accordo, è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Con il successivo articolo, relativo ripeto alla distinta ipotesi dell'impresa familiare, caratterizzata dalla sua esteriorizzazione rispetto all'ambito familiare, noi prevediamo, oltre al mantenimento già stabilito nell'articolo precedente, il diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa nonchè il diritto a percepire gli utili ovviamente in misura proporzionale all'attività svolta e fissata d'accordo o dal giudice secondo equità. Si intende e si impone nel caso di impresa familiare il diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa e alla percezione degli utili per l'assunzione del rischio dei partecipanti all'impresa stessa.

A precisazione e rettifica di quanto previsto nel testo della Commissione circa la intransferibilità (così si dice) del diritto di partecipazione, noi prevediamo che i diritti di partecipazione debbano essere personalmente esercitati e non possano essere ceduti. Ancora, piuttosto che parlare, come previsto dal testo della Commissione, di liquidazione del diritto di partecipazione, proponiamo — a parer nostro più chiaramente e correttamente — che il familiare abbia diritto ad una indennità in relazione agli incrementi dell'azienda conseguiti durante il periodo della sua collaborazione all'impresa e in proporzione all'attività svolta.

Rimangono inalterate nel nostro testo le previsioni degli ultimi due commi dell'articolo proposto dalla Commissione, sostituendosi soltanto, per ragioni ovvie di proprietà di espressione, il termine « trasferimento »

con quello di « alienazione ». Notiamo infine *per incidens*, col richiamo alla proprietà dei termini, la precisazione da noi curata, parlando di utili con riferimento all'impresa e di incrementi con riferimento all'azienda.

Questi, per brevi cenni, i tratti della normativa da noi proposta con l'emendamento in oggetto, normativa che è in parte analoga e in parte differente da quella prevista dall'articolo 85 del testo della Commissione, soprattutto quale logica e giuridica conseguenza della distinzione da noi operata tra le due ipotesi di lavoro familiare e di impresa familiare. Non dovrò certamente soffermarmi su tale distinzione, rifacendomi per l'impresa familiare alla nozione che si evince dagli articoli 2082 e seguenti del codice civile e per il lavoro familiare a tutt'altri principi e disposizioni, quali ad esempio quelle sul lavoro autonomo (articolo 2222 e seguenti del codice) che trovi nell'interno della famiglia un aiuto nella prestazione di attività lavorativa, in modo continuativo, del coniuge, del parente o dell'affine. Mi basterà insistere sulla necessità inderogabile di statuire anche legislativamente siffatta distinzione, sulla necessità di evitare una commistione fra le due ipotesi in argomento, causa sicura di equivoci e di disordine e di non lievi inconvenienti in un settore che ha bisogno per converso di massima cura nella sua disciplina per non rendere vani i prefissati scopi.

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di illustrare gli emendamenti da me presentati insieme al senatore Zugno desidero sottolineare l'importanza di quest'articolo. I nostri emendamenti tendono soltanto a perfezionarlo riconoscendone, ripeto, l'importanza e la validità dal momento che si tratta di un articolo veramente innovativo, nell'ambito del codice civile, per quanto riguarda i principi in argomento. È una vittoria che è stata conseguita soprattutto dai giovani e

dai movimenti femminili dei coltivatori diretti che si sono dimostrati grati al Senato per quanto ha saputo fare in sede di Commissione migliorando proprio su questo argomento il testo che aveva ricevuto.

Desidero anzitutto far presente che a mio avviso nell'ultima parte del primo comma vi è un errore di stampa poichè si parla soltanto di impiego; credo che il relatore sia convinto con noi che si intenda « impiego degli utili ».

Circa l'emendamento 85.2, la dizione « incrementi dell'azienda » può essere interpretata sia in senso restrittivo che in senso estensivo. Nel primo caso si arriverebbe in agricoltura a limitare gli incrementi dell'azienda ai fattori produttivi inerenti strettamente alle attrezzature mobili o fisse che si riferiscono all'organizzazione del fondo per la produzione agricola e per l'allevamento zootecnico: resterebbero fuori gli incrementi patrimoniali veri e propri quali ad esempio le addizioni (fabbricanti nuovi) e gli acquisti di immobili effettuati con i proventi del lavoro comune. In sostanza potrebbe rimanere fuori nel settore agricolo quello che gli usi definiscono come patrimonio nuovo. Ad evitare questo rischio interpretativo, si propone di aggiungere la dizione: « o comunque del patrimonio comune » secondo la quale gli incrementi del patrimonio comune sarebbero comprensivi sia dei veri e propri incrementi dell'azienda che degli incrementi patrimoniali che per se stessi comprendono anche quelli aziendali, ma si estendono a tutti gli acquisti di valore patrimoniale. Si ritiene che le medesime considerazioni possano valere anche per gli altri settori economici in cui opera l'impresa familiare. Tuttavia, qualora sorgessero difficoltà per tale estensione della nuova dizione, si potrebbe dire: « o comunque per settore agricolo del patrimonio comune ». Credo che le spiegazioni che ho dato siano sufficienti a dimostrare la necessità di questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 85.3, la dizione: « Le decisioni relative all'impiego » non è chiara. Sembra però evidente che essa vuole fare riferimento all'impiego del fa-

miliare nell'attività aziendale ed anche il Governo su questo comma ha presentato un suo emendamento. Inoltre le decisioni collegiali possono essere limitate solo all'impiego individuale ma, come avviene di fatto, si estendono a tutte le vicende gestorie dell'impresa familiare. I giovani e le donne chiedono vivamente una tale chiara situazione per sancire in diritto un'esperienza già attuale qual è quella della gestione collaborativa tra tutti i partecipi all'impresa familiare.

Voglio qui ricordare un'indagine campionaria promossa dal CNR dai professori Giorgiani e Pallagrecò in materia di comunione tacita familiare in agricoltura che ha posto in evidenza l'evoluzione in senso collaborativo e quindi paritario della gestione familiare nell'impresa diretto-coltivatrice. Mi permetto però di presentare il seguente nuovo testo dell'emendamento 85.3 che dovrebbe risolvere sia la tesi del Governo sia la tesi nostra: « Le decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi o alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari aventi piena capacità di agire che partecipano all'impresa stessa ».

Per quanto riguarda l'emendamento 85.4, l'affermazione del principio di intrasferibilità del diritto di partecipazione è molto appropriata considerato che l'impresa familiare è fondata sul regime giuridico di comunione del tipo germanico, cioè a mani unite, nella quale manca la disponibilità della quota finché dura la comunione stessa. Se ciò è vero, occorre però fare salva l'ipotesi di successione per causa di morte di un figlio al genitore nel caso di convivenza e partecipazione all'impresa familiare. Ciò è riconosciuto dagli usi registrati nelle diverse province relativamente alla comunione tacita in agricoltura. Il principio peraltro, a meno che sia fatta deroga particolare, è valido per tutti i tipi di impresa familiare. Occorre distinguere il diritto di partecipazione come posizione giuridica soggettiva del familiare che partecipa all'impresa familiare dal contenuto economico attualizzabile nel predetto

diritto. Questo secondo aspetto sembra possa meglio rendersi con il termine « quota ».

Inoltre è giusto quando è stato riconosciuto a favore del coltivatore nella sentenza 107 dello scorso anno della Corte costituzionale sulla legge degli affitti: nel caso della cessazione del contratto agrario, per anticipato scioglimento, si ritiene che al valore patrimoniale intrinseco della partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda e del patrimonio all'impresa familiare vada riconosciuto l'apporto del singolo familiare alla costituzione dell'avviamento produttivo, avviamento che specie nel settore commerciale è già tutelato dalla legge. Anche per tale riconoscimento si ritiene di dover richiamare la richiesta rivendicazione dei giovani e delle donne specie nel settore dell'impresa diretto-coltivatrice.

Quanto alla determinazione dell'ammontare della quota di partecipazione si è ritenuto di stabilire la competenza del pretore e non del tribunale per rispondere all'esigenza di una maggiore vigilanza, immediatezza e snellezza del giudizio rispetto alla localizzazione dell'intesa familiare, specie in agricoltura.

Circa l'emendamento 85.5, credo che ci sia poco da aggiungere. Per il convincimento che il lavoro della donna è considerato uguale a quello dell'uomo, invito in particolare l'Assemblea ad approvarlo. Questo è un principio già sancito, e non volerlo riconoscere adesso potrebbe essere veramente pericoloso. Infatti questo principio è stato già introdotto con le leggi n. 765 del 1964 e n. 11 del 1971.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* La Commissione ha ritenuto che fosse offensivo ripetere ancora in questa sede un principio che dovrebbe essere acquisito, altrimenti d'ora in avanti non dovremo dimenticare di ribadirlo, onde evitare contestazioni.

D E M A R Z I. L'ambiente interessato non lo ritiene offensivo, ma crede che sia importante.

Dobbiamo poi riconoscere che nell'ambito del mondo del lavoro in campagna oggi il lavoro femminile è superiore a quello maschile; in questo momento poi la Presidenza è proprio nelle mani di una gentile Presidente, perciò mi auguro che anche questo emendamento possa essere accolto dall'Assemblea. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è stato testè annunciato dal senatore De Marzi, è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 85.3. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

« Le decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari aventi piena capacità di agire che partecipano all'impresa stessa ».

85.3 DE MARZI, CURATOLO, COPPOLA, SABADINI, ZUGNO, BUCCINI, FARABEGOLI, TAMBRONI ARMAROLI, RICCI, CASSARINO, MAZZOLI, DEL PACE

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. L'emendamento 85.1 tocca la stessa materia trattata dall'emendamento 85.3, che ho qualche perplessità ad accettare nella nuova dizione, perchè esso non copre tutta la materia di cui si occupa invece l'emendamento 85.1.

Abbiamo presentato l'emendamento 85.1 intanto per introdurre il criterio della maggioranza per queste deliberazioni, poi per determinare come questa maggioranza debba essere calcolata. Il nuovo testo dell'emendamento 85.3 ha soppresso la dizione, non

accettabile, « collegialmente » che non significava niente ed ha introdotto il criterio della maggioranza, senza peraltro determinare come essa debba essere calcolata, stabilendo però che è formata da familiari aventi piena capacità di agire e che partecipino all'impresa stessa. Se non diciamo niente, significa che si intende l'equivalenza delle persone, cioè che tutte le persone, qualunque sia il grado di partecipazione all'impresa, contano allo stesso modo, sul che mi pare si debba un po' meditare.

Insisto per ora sull'emendamento 85.1, salvo poi rivedere, in sede di esame del nuovo testo dell'emendamento 85.3 presentato dal senatore De Marzi, se si può operare una fusione soddisfacente dei due emendamenti.

DEL PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PACE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo comunista vuole intervenire sul complesso degli emendamenti e quindi dare un giudizio su alcune delle questioni in esame perchè riteniamo che l'articolo 85 sia uno tra i fondamentali del nuovo diritto di famiglia. Infatti la comunione dei beni nell'impresa familiare è certamente uno degli elementi che determinano la parità dei componenti la famiglia e i diritti che questi hanno.

Vorrei far notare prima di tutto e in modo particolare all'onorevole Ministro che la parità fra uomo e donna nella comunione familiare dei beni è già stata affermata di fatto nel codice civile. Lei sa che nella ripartizione degli utili comuni della famiglia nelle famiglie mezzadrili veniva operata una discriminazione fra uomo e donna assegnando alla donna lo 0,75 per cento del valore di una unità lavorativa. Questo fu dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale e la modifica che ne derivò al codice civile apportò a uomo e donna gli stessi diritti.

Quindi mi sembrerebbe quanto meno mettere in dubbio la validità di questa...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. È esattamente il contrario. Lei sta portando un argomento a favore della mia resistenza.

D E L P A C E. Onorevole Ministro, mi sembra che quando le cose sono affermate sia pleonastico ripeterle. Il diritto ormai è affermato, è consolidato e quindi è inutile ripetere...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. È quello che dico io.

D E L P A C E. Va sottolineato il fatto, circa l'articolo 85, che alla gestione dei beni comuni partecipa tutta la famiglia e partecipa con parità di diritti alla gestione del bene, degli utili, alla proclamazione di scioglimento dell'azienda o alla decisione di trasformazione od altro. E trattandosi specialmente di aziende di tipo agricolo lei sa che questo diritto in questo momento è particolarmente importante in quanto le trasformazioni sono indispensabili.

Mi sembra quindi vada affermata la partecipazione di tutti i componenti con eguali diritti. Però è chiaro che le decisioni non possono essere vincolate; e qui sono perfettamente d'accordo con la sua tesi. Ma mi sembra che l'emendamento unitario presentato dal senatore De Marzi afferma questo principio: le decisioni non devono essere per forza prese all'unanimità ma possono essere prese a maggioranza; l'emendamento De Marzi, Buccini e Sabadini riconosce dunque questo diritto alla maggioranza di decidere sulle trasformazioni o su una eventuale cessazione dell'attività. Per questo siamo concordi con questo emendamento.

È chiaro che siamo contrari agli emendamenti 85.7 e 85.6 perchè rimettono in discussione tutti quei principi che ho affermato.

Pregherei i senatori De Marzi e Zugno, presentatori dell'emendamento 85.5 di voler sopprimere nel loro emendamento le parole: « agli effetti della presente norma ». Propongo la soppressione di queste parole per-

chè il lavoro della donna è considerato valido in tutti i settori e sempre. E su questo sono d'accordo con ciò che sosteneva l'onorevole Ministro per questa parte. Ripeto che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo non solo agli effetti di questa norma ma agli effetti di tutte le norme in tutto il diritto nazionale; quindi anche gli usi e le consuetudini che venissero applicate in determinate zone, ad esempio in altri diritti separati che possono affermarsi come nel caso del maso chiuso nella zona di Bolzano o in altri settori, devono essere tutti richiamati all'unitarietà legislativa del diritto di famiglia.

Ecco perchè il Gruppo comunista voterà a favore del nuovo testo dell'emendamento 85.3, presentato unitariamente dai senatori De Marzi, Sabadini e Buccini ed approvato incondizionatamente dal nostro Gruppo; nello stesso tempo voterà a favore dell'emendamento 85.4, presentato dai senatori De Marzi e Zugno e chiede la modifica dell'emendamento 85.5 in modo tale che possa essere meglio configurata tutta la questione del diritto di famiglia e della comunione dei beni nell'azienda contadina.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. La Commissione giustizia è pervenuta alla disciplina del nuovo istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 85 del testo, introducendo un nuovo articolo nel codice civile, l'articolo 230-bis, dopo non poca fatica.

Così come è stato enucleato l'articolo 230-bis difficilmente dovrebbe essere modificato. È da rilevare che non è vero che questa disposizione si occupa soltanto dell'impresa familiare, perchè si occupa anche dell'attività di lavoro nella famiglia. Il senatore Arena nel proporre il suo emendamento 85.7 ha fatto una distinzione tra lavoro familiare ed impresa familiare, proponendo l'introduzione di due nuovi articoli in seno al codice civile: il 230-bis e il 230-ter.

A me pare che la soluzione suggerita sia apprezzabile perchè rende più facile la disciplina dei due rapporti che non sono affatto identici, anzi divergono l'uno dall'altro. Ma per procedere in questo senso credo che dovremmo quanto meno sospendere temporaneamente la seduta per riunirci e trovare una soluzione che tenga conto non soltanto dell'emendamento Arena, ma anche degli emendamenti De Marzi e Zugno e dell'emendamento del Governo.

Per quanto concerne l'emendamento del Governo 85.1 a me sembra che sia accettabile. Evidentemente è sorto il problema relativo alla adozione delle decisioni e cioè se queste decisioni debbano essere adottate facendo riferimento ad elementi soggettivi, oppure ad elementi oggettivi. Secondo il suggerimento del Governo si fa riferimento ad un elenco oggettivo in quanto si dice: « calcolata » — questa maggioranza — « secondo la misura della partecipazione di ciascuno di essi all'impresa ». Mi sembra che ciò sia apprezzabile in quanto è evidente che la partecipazione deve essere fatta in relazione all'apporto che ciascun componente della famiglia quantitativamente dà all'attività di lavoro o all'impresa.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai senatori De Marzi e Zugno, a prescindere che mi sembra pleonastico lo emendamento 85.5 laddove si dice che « il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo » in quanto è un principio già accettato generalmente, per quanto riguarda l'emendamento 85.4 a me non sembra esatto prevedere, ad esempio, che in caso di disaccordo tra i partecipi « l'ammontare della quota di partecipazione è determinata dal pretore competente... ». Noi abbiamo adottato una soluzione ben diversa: abbiamo stabilito nelle norme di attuazione quale è l'organismo giudiziario che sia di volta in volta competente ed abbiamo inoltre adottato una norma di carattere generale con la quale vengono devolute alla competenza del tribunale tutte le altre questioni che specificatamente non siano state definite dal testo legislativo.

Non mi pare peraltro che si possa affidare al pretore, che potrebbe essere un giudice di recente nomina e con poca esperienza, la determinazione di rapporti che possono essere alquanto complessi e di notevole entità economica.

Vorrei pregare la Presidenza di accogliere la mia proposta di sospendere temporaneamente la seduta perchè possano riunirsi i rappresentanti di ciascun Gruppo al fine di trovare una soluzione tale da soddisfare tutti.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, la Presidenza non ravvisa la necessità di questa sospensione, anche perchè l'esame di questo articolo riprende dopo un lungo lasso di tempo durante il quale evidentemente potevano essere presi tutti i contatti necessari. Questo, naturalmente, se la Commissione è d'accordo.

A G R I M I , relatore. Escludo la possibilità di una sospensione; in ogni caso vedremo di risolvere la questione nel miglior modo possibile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, ero stato facile profeta nella scorsa seduta quando dissi che l'articolo 85 presentava qualche difficoltà non dal punto di vista sostanziale, ma dal punto di vista di una formulazione capace di condurre ad un risultato soddisfacente per tutti.

Devo rilevare che i vari emendamenti proposti obbediscono tutti allo sforzo di dare una sistematicità e una precisione di dizione maggiori, secondo i presentatori, di quelle risultanti dall'articolo 85 del testo della Commissione. La circostanza che da varie parti politiche gli emendamenti siano stati presentati sempre in questo spirito migliorativo e non negativo della sostanza della

norma sta a dimostrare che effettivamente tale articolo, così come è stato elaborato in Commissione, è suscettibile di qualche miglioramento.

Gli emendamenti del senatore Arena pongono un problema che sta un po' più a monte dei problemi in discussione. Non è che questa posizione sia da disprezzare, anzi, a mio modesto avviso, è senz'altro da apprezzare. Infatti, nel momento in cui parliamo di lavoro nell'impresa familiare, anche da un punto di vista della collocazione della materia (mi rivolgo soprattutto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia), così come propone, per la verità egregiamente, il senatore Arena, dovremmo inserire tale norma più che nel diritto di famiglia nel libro del lavoro. Gli onorevoli colleghi sanno, infatti, che il libro V del codice civile si articola proprio in successivi titoli: « Del lavoro nell'impresa », « Del lavoro autonomo », « Del lavoro subordinato in particolari rapporti ». Ci potrebbe, quindi, essere anche il titolo: « Del lavoro nella famiglia » il che, da un punto di vista sistematico, risponderebbe egregiamente.

Sotto questo profilo il tema andrebbe forse meditato. Dovremmo cioè considerare la opportunità di disciplinare unitariamente il lavoro in famiglia, svolto indipendentemente da un'impresa familiare — il che pure esiste — e il lavoro in famiglia avente, anche agli effetti formali e nei confronti esterni, la consistenza di una piccola organizzazione di impresa familiare.

Mi fermo a questo punto dell'emendamento Arena perchè qualche conclusione vorrei trarla alla fine. L'emendamento Arena contiene anche un riferimento formale all'avverbio « continuamente ». Il senatore Samonà mi diceva che « continuamente » è più appropriato che « in modo continuativo ». Io ne dubito. Noi stessi, in Commissione, credo volessimo dire « continuativamente » più che « continuamente ». Possiamo incontrarci a mezza strada: invece di dire « in modo continuativo » diciamo « continuativamente » e lasciamo passare come errore di stampa, come il senatore Arena molte volte ci ha suggerito, anche questa correzione formale.

Per quanto riguarda gli emendamenti illustrati dal senatore De Marzi, egli ha modificato in alcuni aspetti e in alcune parti in modo positivo, a mio giudizio, le disposizioni approvate in Commissione. Su altri punti mi permetterei di dire che il testo della Commissione è preferibile anche perchè più sintetico. Mi fermo innanzitutto sullo emendamento 85.3 del senatore De Marzi, che mi sembra riepiloghi, semplificando un po' più di quanto non venga fatto nel testo della Commissione, la circostanza relativa all'oggetto delle decisioni che devono essere assunte nell'ambito dell'impresa familiare. Il senatore De Marzi — e mi pare che a questo emendamento abbia aderito anche il senatore Del Pace che ha parlato qualche momento fa — dice che « le decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari aventi piena capacità di agire che partecipano all'impresa stessa ». Faccio notare che ci troviamo di fronte ad una terza soluzione rispetto alle prime soluzioni proposte. La prima soluzione proposta dallo stesso senatore De Marzi era quella che le decisioni fossero assunte in modo collegiale; ciò è sembrato piuttosto idillico e forse poco pratico perchè la collegialità, non funzionando, avrebbe prodotto il caos. La soluzione proposta dall'emendamento del Governo che calcola la partecipazione secondo l'apporto di ciascuno all'impresa appare anche, me lo consenta l'onorevole Ministro, un po' macchinosa. È difficile in un'impresa familiare fare il calcolo degli apporti. Non ci sono azioni, non c'è possibilità di dirimere le questioni misurando esattamente la partecipazione attiva di ciascuno. La soluzione dell'emendamento De Marzi non soddisfa interamente ma non è neppure del tutto estranea al nostro ordinamento giuridico. Il senatore De Marzi nel suo emendamento insieme con gli altri colleghi di varie parti politiche che l'hanno sottoscritto propone che le decisioni nell'ambito dell'impresa vengano assunte a maggioranza dei membri che vi partecipano, non a maggioranza secondo la quantità dell'apporto di ciascuno. Eviden-

temente a questo punto bisogna escludere che possano partecipare ad una decisione coloro che non hanno la piena capacità di agire. Tutti i membri maggiorenni della comunità imprenditoriale familiare dovrebbero, quindi, decidere possibilmente d'accordo, il che credo avverrà nella maggior parte dei casi; tuttavia, ove non fossero d'accordo, a maggioranza. Dato lo spirito della comunità familiare che mi fa sperare che le decisioni a maggioranza saranno in numero relativamente esiguo, mi sentirei di aderire a quest'ultima soluzione perchè più semplice rispetto ad un'altra che richiedesse la preventiva determinazione dell'apporto di ognuno. Sentiremo, comunque, le delucidazioni dell'onorevole Ministro, il quale mi pare, invece, sostenga che il suo emendamento è più appropriato.

A questo punto arrivo ad una conclusione. Poichè, come ho già detto, nell'emendamento Arena ci sono delle formulazioni che non possono essere aprioristicamente respinte e negli emendamenti De Marzi (a parte l'ultimo problema piuttosto decisivo, sul quale sentiremo il parere del Governo) vi sono altre formulazioni — mi riferisco in particolare all'85.4 — che potrebbero apparire apprezzabili e convenienti...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Nell'emendamento 85.4, però, non ci sono soltanto delle modificazioni di forma, ma ci sono anche delle modifiche di sostanza.

A G R I M I, *relatore*. Sono d'accordo. Ho dato parere senz'altro favorevole all'emendamento 85.6, nel senso che si dica continuamente anzichè continuamente, mentre do parere contrario — mi scuserà il senatore De Marzi — all'emendamento 85.5. Mi spiego l'origine della sua richiesta: il senatore De Marzi non si interessa soltanto in linea teorica, come molti di noi, a cominciare da me, dei problemi delle imprese; li vive da vicino e non da oggi ed ha riportato qui una richiesta più che naturale ancestrale delle donne rurali; vogliono sia finalmente scritto che il loro lavoro conta quanto quello degli uomini. È una cosa psicologicamente spiegabile. Noi non possiamo, però, accoglie-

re questa formula senza creare un precedente che non collima con l'armonia dell'ordinamento. Infatti proprio il dire che agli effetti della presente legge il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo potrebbe significare che agli effetti di altre leggi ciò potrebbe anche non avvenire. Evidentemente ciò non possiamo accettare. Ma nel momento in cui la Commissione non accetta l'emendamento De Marzi è indispensabile dire che esso non viene accettato perchè è ovvio, perchè si tratta di un principio che vale per tutti i lavoratori, non soltanto per quelli che lavorano nell'ambito di un'impresa familiare.

Infine, ecco la conclusione che avanzo in via ancora ipotetica, perchè mi riservo di insistervi o meno dopo aver ascoltato le delucidazioni dell'onorevole Ministro. Abbiamo accantonato alcuni altri articoli; ebbene, se esaminando ancora insieme questi emendamenti (senza sospendere nulla, andando avanti ancora nel nostro lavoro) potessimo alla fine della seduta o anche nella seduta di domani mattina convenire sul modo migliore di stilare l'articolo 85, credo che potremmo evitare qualche incongruenza nel testo. Ci è già capitato nel corso dell'esame di questo stesso disegno di legge di incorrere in qualche sfasatura che correggeremo in sede di coordinamento, ma questa non è materia di coordinamento. Poichè ho la ferma certezza che riesaminandolo insieme stileremo una norma soddisfacente per tutti, accogliendo il meglio che c'è in tutte queste proposte, ritengo che non sarebbe male accantonare, come già fatto per pochi altri articoli, anche l'articolo 85. È una proposta, ripeto, che avanzo in via ipotetica perchè se l'onorevole Ministro riuscirà, come è certamente nelle sue possibilità, a darci la sensazione che si può agevolmente procedere, non insisterò nella richiesta di accantonamento.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il relatore è stato tanto cortese da prospettare l'ipotesi che io lo convinca. Ebbene, io

voglio semplicemente spiegare le ragioni della mia posizione esaminando i singoli emendamenti.

L'emendamento 85.7 del senatore Arena presenta due aspetti, come ha chiarito il relatore, cioè scinde i due problemi: lavoro familiare e impresa familiare. Quindi prevede due disposizioni invece che una. C'è poi il problema della collocazione che è stato sollevato dal relatore. Io non ho nulla in contrario, ma il relatore ricorderà che di questo si è parlato in Commissione. Coloro che non erano presenti in quella sede debbono sapere che questo emendamento fu presentato dopo che avevamo accantonato una formulazione assai più generica contenuta nel testo di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati e che era stato esaminato dal comitato ristretto. A un certo punto venne questa soluzione del 230-bis che sembrò perfetta in quel momento e noi l'approvammo, ma nacque il problema della collocazione perchè ci fu chi disse: di questo dobbiamo parlare, seguendo l'ordine del codice civile vigente, in altra sede e non in sede di diritto di famiglia. Comunque il problema fu posto perchè si dette prevalenza alla necessità di occuparsi della sostanza più che della collocazione.

A parte questo problema, l'emendamento consta di due proposte. La prima è relativa alla scomposizione tra lavoro familiare e impresa familiare e non ho nessuna difficoltà a riconoscere che questo può essere anche un miglioramento tecnico e ad esso aderirei solo se ci concediamo alcuni minuti di attesa per riordinare tutta la materia, altrimenti non vale la pena sacrificare la sostanza alla eleganza giuridica, come ho detto spesso al senatore Arena. C'è nell'emendamento del senatore Arena anche qualche cambiamento sostanziale che non posso accettare perchè, per esempio, dove avevamo scritto che i partecipanti al lavoro familiare partecipano, in proporzione del lavoro prestato, ai beni della famiglia — ed anche questa fu una soluzione che nacque all'ultimo momento, ma dopo una meditazione notevole — egli scrive « partecipano al godimento dei beni », il che è una cosa diversa. Partecipare ai beni o partecipare al godi-

mento di essi sono due concetti differenti per cui da questo punto di vista concludo dicendo che, se ci fermeremo, per un riordinamento più razionale della materia, posso aderire alla scomposizione in due articoli, ma non posso aderire, senza tradire una decisione sostanziale della Commissione che è stata consacrata in questo testo, alla sostituzione della parola « godimento » alla parola « beni ». È rispettabile la proposta del senatore Arena, ma è diametralmente opposta alla conclusione cui è pervenuta la Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 85.6, la dizione contenuta nell'emendamento stesso è più elegante, ma se il senatore Arena tutte queste belle cose le avesse ricordate in Commissione avrebbe fatto meglio. Gli siamo grati comunque anche se ce le ricorda in Aula.

Per quanto riguarda l'emendamento 85.2 la Commissione ha scritto: « partecipa ai beni della famiglia e dell'azienda in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, limitatamente agli utili e agli incrementi dell'azienda ». L'emendamento 85.2 intende riferirsi agli « incrementi del patrimonio comune » o che il familiare partecipa anche al « patrimonio comune »?

Z U G N O . Agli incrementi del patrimonio comune.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Se questo è chiaro, e lo vedremo poi confrontando i testi, non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento. Veramente qui c'è una commistione letterale: non abbiamo mai parlato di patrimonio comune, ma di azienda, che è una cosa diversa. Introducendo questo termine di « patrimonio comune », si reca una turbativa che può provocare difficoltà all'interprete, sempre che significhi quello che sto supponendo in questo momento. Se invece volesse dire che partecipano al patrimonio e non agli incrementi, sarebbe una cosa diversa.

Per quanto riguarda l'emendamento 85.3 nella sua ultima formulazione, a parte la sua maggiore specificazione, rimane in piedi

la questione della determinazione della maggioranza. Il senatore De Marzi è partito da una ipotesi che credo che sia quella che si verificherà normalmente, cioè dell'accordo, ma allora non c'è bisogno di intervenire con legge; noi dobbiamo prevedere invece nella legge il caso di disaccordo, cioè di conflitto di interessi potenziale tra i componenti di questa specie di comunità.

Come regoliamo questo conflitto di interessi? Questo è il problema. Intanto noto che il senatore De Marzi esclude i minori di 18 anni, anche se essi con il loro lavoro partecipano alla produzione. Ma perchè questo? Perchè non sono capaci di decidere? Ma allora, chi decide per loro? Ricordatevi che stiamo ragionando sempre in tema di conflitti di interessi. Affermo che l'esclusione dei diciottenni come fatta dal senatore De Marzi è illegittima: essi debbono essere perlomeno rappresentati, o assistiti, non certo esclusi. Richiamo poi la vostra attenzione sulla importanza delle quote, problema verso il quale il senatore De Marzi è indifferente; può capitare invece che, sempre nel caso di conflitto da noi considerato, possa essere presa una decisione di una certa gravità da parte di una maggioranza di persone che non ha però la maggioranza delle quote che sono, badate bene, quote derivanti dal lavoro, dalla partecipazione all'attività!

Non è che io sostituisca ad una vostra visione spirituale una visione materialistica; oppongo la giusta difesa degli interessi di coloro che partecipano con il loro lavoro, con la loro attività nell'ambito della comunità. Per queste ragioni ritengo che il Governo debba insistere circa il modo di determinazione della maggioranza.

Circa l'85.4, ho ricordato poco fa al relatore — che mi è sembrato d'accordo — che esso non pone un problema di miglior sistemazione o di completamento, secondo lo spirito delle disposizioni. L'85.4 per una parte può essere inutile. Ad esempio, nella seconda parte del primo comma, là dove è scritto che si partecipa anche al compenso per l'avviamento, la norma mi sembra inutile perchè è evidente che l'avviamento fa parte dell'azienda e quindi è un bene.

Inoltre la disposizione di cui si parla è contraria al sistema che abbiamo adottato

laddove determina la competenza speciale del pretore. Sono contrario a questo principio non solo per il fatto che il pretore può non essere adatto a decidere problemi di così grave portata, come quelli ai quali ci riferiamo, ma anche perchè rischiamo di sconvolgere il sistema adottato nella legge. Quanti magistrati vogliamo introdurre? Credo sia nostro dovere mantenerci il più possibile fedeli al criterio che abbiamo adottato.

Aggiungo, naturalmente senza poter promettere niente perchè questo dipenderà dal futuro ministro della giustizia e dalla volontà del Parlamento, che probabilmente, se arriveremo, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, al giudice monocratico, la differenza tra il pretore ed il tribunale sparirà per cui il problema posto dal senatore De Marzi perderà di importanza. La mia opinione è che si debba arrivare a questo, ma quando e come ci arriveremo dipenderà soprattutto dalla volontà del Parlamento.

Infine c'è la parte dell'emendamento 85.4 che stabilisce che il diritto di partecipazione è intrasferibile salvo il caso di successione del figlio o della figlia. Questa disposizione mi sembra importante, ma credo sia necessario meditare un po' prima di oggettivizzare questo diritto di partecipazione, di farlo cioè suscettibile di trasmissione ereditaria. Quando abbiamo preso certe determinazioni non avevamo questa opinione e tutto può essere ridiscusso, ma indubbiamente si tratta di una innovazione piuttosto notevole nel momento in cui facciamo del diritto di partecipazione un diritto trasmissibile ereditariamente. Sarei pertanto più propenso ad una soluzione negativa.

Resta l'emendamento 85.5 sul quale non mi fermo perchè il relatore ha chiarito le ragioni del nostro atteggiamento. Per un equivoco avevo interrotto il senatore di parte comunista che sosteneva le stesse idee. Non possiamo accettare il criterio che, se non ripetiamo ogni volta la formula che la donna è considerata uguale all'uomo, se ne dovrà trarre la conclusione che l'uomo e la donna non sono uguali. Viceversa quello dell'uguaglianza dell'uomo e della donna è un principio ormai acquisito che deve valere

sempre, senza necessità di affermarlo in ogni occasione.

In conclusione, mi rimetto alla Commissione ed all'Assemblea perchè, con il consenso della Presidenza, decidano se ritengono o no utile un istante di meditazione su questo tema.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, nel ringraziare il Ministro per il contributo che ancora una volta ha voluto dare alla soluzione di questi non facili problemi, proporrei di accantonare questo articolo per poterlo riesaminare meglio.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I . Signor Presidente, riteniamo doveroso esprimere la nostra opinione su un problema di tanta importanza, anche se le dichiarazioni ora rese dal senatore Viviani e quelle rese prima dal senatore Agrimi e dall'onorevole Ministro lasciano pensare che alla fine arriveremo ad un accantonamento dell'articolo 85 e dei relativi emendamenti.

Esprimiamo la nostra opinione contraria e chiediamo sia al Ministro sia al relatore sia agli onorevoli colleghi di rimeditare su questa loro proposta di accantonamento. Perchè? Un accantonamento per ponderare più attentamente può in ogni caso apparire convincente o addirittura encomiabile, però questi articoli e questi emendamenti, gli articoli in particolare, sono stati molto attentamente meditati e vagliati. Diciamo che abbiamo deciso tutti gli altri problemi, certamente di grande rilievo, relativi al diritto di famiglia, come la separazione personale e il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio (problemi essenziali della riforma del diritto di famiglia), prima di decidere questo problema. Questo è l'ultimo problema deciso dalla Commissione non dopo poche settimane o pochi mesi, ma dopo mol-

ti mesi, forse più di un anno di accantonamento.

Ora, che il senatore Arena voglia avere modo e tempo di rimeditare, che non sia venuto in Commissione — dice lui — perchè non poteva venire, questo possiamo perfettamente comprenderlo, però poniamoci tutti di fronte alle nostre responsabilità e di fronte alla serietà dei nostri comportamenti. Questo articolo — lo ricordo a tutti gli onorevoli colleghi e particolarmente a quelli della maggioranza — è stato presentato proprio dopo una lunga discussione, dopo lunga meditazione dal senatore Carraro, con il nostro contributo su questioni di vitale ed essenziale importanza.

Se queste rimeditazioni — entriamo nel merito della questione — devono procedere secondo gli argomenti che ho testè ascoltato dovremmo dire che non sono rimeditazioni o ponderazioni; sono considerazioni che possono portare allo sconvolgimento intero del sistema costituito dal testo del disegno di legge e che è stato, secondo il mio modesto parere, ulteriormente perfezionato dagli emendamenti del senatore De Marzi e da quello che abbiamo sottoscritto unitariamente insieme con lo stesso senatore De Marzi. Perchè dico gli emendamenti del senatore Arena sono sconvolgenti? Quando si dice, onorevole Ministro, che la distinzione tra lavoro familiare e impresa familiare può essere tecnicamente opportuna, forse si fa una questione di carattere formale — non sottovaluto questo argomento —, ma il fatto è che il lavoro familiare, così come è delineato nell'emendamento del senatore Arena, in sostanza è il lavoro della donna che addirittura viene concepito non uguale o pari a quello dell'uomo, ma come un lavoro subordinato, quasi come un lavoro da cameriera — è concepito così e non può essere definito in modo diverso — lavoro per il quale alla fine si avrebbe diritto addirittura ad una indennità. Si dice « al coniuge, al parente . . . »; ora, non so che cosa si possa intendere per coniuge se non la moglie la quale alla cessazione di questo rapporto ha diritto ad una indennità. E quale sia il lavoro della moglie nella famiglia quando non c'è un'impresa — e qui non c'è una

impresa — se non l'attività casalinga, prego il senatore Arena di volercelo spiegare, ma credo che non ci riuscirà nonostante la sua abilità dialettica.

Sono costretto ad intervenire nel merito degli emendamenti per dire che sono sconvolgenti e che rappresentano una rimeditazione che trasformerebbe profondamente tutto l'istituto.

Questo vale in particolare per l'emendamento 85.7 del senatore Arena nella parte concernente il lavoro familiare dove si parla di indennità dovuta al coniuge e ai parenti o affini.

Inutile quindi rimeditare su questioni di questo genere: farlo significherebbe anzi voler peggiorare il testo su un problema di tanta importanza da rappresentare un momento essenziale della riforma del diritto di famiglia, per cui ritengo piuttosto che sia opportuno continuare ad esaminare quegli emendamenti che riteniamo validi presentati dai colleghi democristiani De Marzi e Zugno.

Su alcune questioni fatte presenti dall'onorevole Ministro in un certo senso la rimeditazione si può fare anche così a braccio nell'Assemblea allorché ci sono colleghi che conoscono il problema. Infatti è molto semplice. Ad esempio, potrei convenire che il pretore non è lo strumento, non è l'organo idoneo, anzi posso convenire che basta dire: « il giudice competente », risolvendo così tutte le questioni, quelle di poca importanza e quelle di maggiore importanza. E poi verranno altre riforme dell'ordinamento giudiziario — sempre auspicato — le quali poi ci diranno se si tratta del pretore o no.

Un'altra questione sulla quale concordo, ma sulla quale si potrebbe decidere la strada da prendere ascoltando l'opinione degli altri colleghi, è quella della trasferibilità del diritto di partecipazione in caso di successione. Anche questo è un problema, ma non credo, onorevoli colleghi, che per chi se ne intenda di diritto richieda lunghe rimeditazioni. Quanto ha detto l'onorevole Ministro, cioè di elevare a diritto trasferibile un diritto di partecipazione, sono considerazioni che

giuridicamente hanno la loro importanza ed anche un rilievo di merito.

Ebbene, se queste sono le rimeditazioni, diciamo fin da ora che noi vi accediamo; ma se le rimeditazioni devono portare ad un rinvio, insistiamo affinché ciò non avvenga. Queste dichiarazioni le facciamo anche per facilitare la rimeditazione qui in Aula: anche qui si può lavorare; infatti se dovessimo pensare che l'Aula non è un luogo dove si possa lavorare ma dove si discute soltanto, effettivamente sarebbe del tutto inutile venirci.

Vengo ad un altro problema del quale si può discutere, e mi rivolgo al senatore Agrimi. Si tratta di una rimeditazione che possiamo fare pubblicamente: in Commissione abbiamo cancellato l'enunciazione secondo cui il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo perchè, come ha detto l'onorevole relatore, l'abbiamo considerata superflua. Infatti c'è l'affermazione di principio costituzionale contenuta in altre leggi dalla quale deriva che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Senonchè in questa fattispecie, non tanto per gli altri settori che possono essere coinvolti da queste norme (cioè quello del commercio, o quello dell'industria, o quello dell'artigianato, eccetera), ma soprattutto in agricoltura dobbiamo tenere presente che secondo l'articolo 2140 del codice civile vengono contemplati le consuetudini e gli usi. Ebbene le consuetudini e gli usi vigenti, in forza di quella disposizione di legge, nelle nostre campagne fanno sì, invece, che il lavoro della donna non sia considerato uguale ed equivalente a quello dell'uomo...

A G R I M I , *relatore*. Come vede di problemi ce ne sono: lei ne sta aggiungendo degli altri!

S A B A D I N I bensì notevolmente diverso. La donna ha diritto nelle Marche al braccio e al mezzo braccio (non sono competente veramente di problemi di agricol-

tura, ma questo mi è stato detto da un collega marchigiano) mentre in Romagna ha diritto alla bocca o alla mezza bocca. Sono queste le norme che dobbiamo colpire. Ora, se introduciamo una norma specifica che si coordini con la disposizione successiva che stabilisce che sono abrogate le norme in contrasto con le presenti disposizioni, consuetudini ed usi arcaici medievali verrebbero ad essere aboliti.

Onorevoli colleghi, ho voluto fare queste mie considerazioni ad alta voce per rimediare la questione e per rendere noto che siamo disposti ad accogliere le osservazioni dell'onorevole Ministro. Per il resto riteniamo che gli emendamenti De Marzi e Zugno siano positivi e che l'ultimo emendamento, l'85.5, debba essere conservato. Si potrebbe invece eliminare l'espressione « agli effetti della presente norma » perchè potrebbe apparire limitativa del principio generale affermato dalla Costituzione.

A G R I M I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non voglio apparire in alcun modo polemico, ma la ragione per la quale io stesso avevo ristretto il discorso, senza enumerare tutti i problemi che sorgono dovendo fare un testo il più possibile preciso di questa materia nuova (si tratta, infatti, di un argomento nuovo che stiamo disciplinando per la prima volta nel codice) era proprio quella di evitare ciò che ha fatto il collega Sabadini e cioè di fare un elenco dei vari problemi, pur avendo iniziato col dire che problemi non c'erano e non vi era quindi motivo di soprassedere. I problemi, invece, ci sono, anche se non di fondo; sui problemi di fondo che contrastano con la linea adottata in Commissione il senatore Sabadini può essere sicuro che la Commissione è perfettamente d'accordo con le sue tesi. Ma oltre ai problemi di fondo, ci sono problemi di coordinamento, di forma e di dizione che hanno la loro importanza, oltre ad una questione di sostanza qual è quella che

oppone, almeno fino a questo momento, il pensiero di gran parte dell'Aula a quello espresso, pure con argomentazioni validissime, dal Ministro in ordine alla determinazione della maggioranza.

C'è poi il discorso sul valore degli usi che mi era stato fatto presente, in via breve, dal collega De Marzi. Le comunioni tacite familiari sono regolate ancora dagli usi: è quindi indispensabile eliminare questa norma ed io avevo preparato un emendamento per l'abrogazione dell'articolo 2140 del codice civile, una via, forse non perfetta, per ovviare agli inconvenienti, ai quali il senatore Sabadini ha alluso.

Ma crede veramente il senatore Sabadini che sviluppando questo discorso in Aula ci sbrighiamo prima? Se egli crede davvero questo siamo qui pronti a considerare tutte le questioni riguardanti l'articolo 85. Io ritengo, invece, che se facciamo un incontro in via breve si potrebbe arrivare alla formulazione di quattro o cinque punti ben articolati in modo da presentare all'Aula un testo elaborato con l'apporto di tutte le parti politiche. Non vi è quindi alcuna voglia di perdere del tempo; io per primo ho detto che non si voleva affatto chiedere una sospensiva, ma semplicemente rivedere l'articolo 85, passando, ora, all'esame degli articoli successivi. Ho la preoccupazione che se seguiamo il tipo di impostazione procedurale suggerito dal senatore Sabadini questa sera, nella migliore delle ipotesi, arriveremo ad approvare solo l'articolo 85, il che non sarebbe certamente positivo.

Ecco perchè proprio alla luce di quanto ha detto il senatore Sabadini e dopo averlo tranquillizzato sulle nostre intenzioni — anche se non credo ce ne sia bisogno avendo tutti volenterosamente superato tanti altri punti assai più scabrosi — avanzo la proposta di accantonare l'articolo 85, aggiungendolo agli altri già accantonati. Credo che questa sia la soluzione migliore. In questo senso mi permetterei di chiedere all'onorevole Ministro di essere disponibile, come del resto ha mostrato di essere, per la verità, già alla fine della sua dichiarazione. Ci occorre infatti anche la sua collaborazione per arrivare ad una formulazione conclusiva.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Signor Presidente, mi sono rimesso all'Assemblea perchè per quanto riguarda me — lo vorrei ricordare anche al senatore Sabadini il quale mi pare abbia fatto un accenno di deplorazione — io sono, di fronte agli emendamenti che sono stati presentati, a difendere il testo della Commissione accettando soltanto alcune modifiche formali...

A G R I M I , *relatore.* Anche lei con un piccolo emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Però vi prego di ricordare che era un problema che io ho sollevato in Commissione e che abbiamo accantonato perchè era tardi. Quindi, ripeto, io sono pronto a tutte e due le soluzioni, sia alla discussione, sia all'accantonamento. Debbo, però, ricordare per dovere che io probabilmente domani sono impegnato in Consiglio dei ministri, se si terrà il Consiglio dei ministri, per alcuni provvedimenti assai importanti del mio Ministero.

P R E S I D E N T E . Allora rimane stabilito che si accantona il voto sull'articolo 85 e sui relativi emendamenti, con la raccomandazione di vedere se non sia possibile, nel corso stesso di questa seduta, di arrivare al voto ad un dato momento che potremo stabilire.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 86.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 232. - *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato

quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente ».

(È approvato).

Art. 87.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 233. - *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.* — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità ».

(È approvato).

Art. 88.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 234. - *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati auto-

rizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo ».

(È approvato).

Art. 89.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 235. - *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 89.

R I C C I , Segretario:

Al primo capoverso, n. 3, sostituire le parole: « nel detto » con le altre: « nello stesso »; le parole: « o ha tenuto » con le altre: « e ha tenuto » e le parole: « in tali casi » con le altre: « in tale caso ».

89.2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

All'ultimo capoverso, sopprimere le parole: « dalla madre o ».

89.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

All'ultimo capoverso sopprimere le parole: « dalla madre o ».

89.3 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento 89.2 nella prima parte prevede la sostituzione al n. 3) delle parole: « nel detto » con le altre: « nello stesso » per non dire dopo la parola: « predetto » del n. 2) le parole: « nel detto » al n. 3); si tratta soltanto di un emendamento formale. Per quanto riguarda gli emendamenti di sostanza sempre al primo comma e sempre al n. 3) dell'articolo 89, il primo suggerisce l'unificazione delle due ipotesi così come previste attualmente dal cennato n. 3); l'unificazione a nostro avviso è necessaria perchè la semplice commissione dell'adulterio in sè non ha alcuna rilevanza, almeno nel caso in ispecie. Noi trattiamo, invero, il tema del disconoscimento di paternità. Occorre in effetti che all'adulterio segua la gravidanza e che questa sia tenuta celata così come la nascita del figlio al marito. Dall'avvenuta unificazione consegue la modifica ovvia del plurale: « in tali casi » con il singolare: « in tale caso ».

Per quanto riguarda l'altro emendamento, l'89.3, noi intendiamo chiaramente eliminare la legittimazione della madre all'azione di disconoscimento della paternità.

Certo il termine stesso « disconoscimento della paternità » dovrebbe significare che esso può essere fatto solo dal presunto padre. Comunque, lasciando da parte le sottigliezze

linguistiche, non possiamo non rilevare come siffatta legittimazione contrasti violentemente con quell'obbligo alla fedeltà derivante dal matrimonio che pur sussiste tra i doveri essenziali, anche se la sua violazione non ha più la sanzione rigorosamente penale di un tempo. D'altro canto è superfluo aggiungere che due sono i soggetti realmente interessati all'accertamento del vero, il padre che nega di essere tale e il figlio che nega di esserlo del padre che gli viene attribuito. Non occorre aggiungerci la legittimazione all'azione della madre.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il nostro emendamento 89.1 è conforme all'emendamento 89.3 dei senatori Arena ed altri che è stato or ora illustrato dallo stesso senatore Arena. Particolarmente io rilevo che l'estensione alla madre della legittimazione al disconoscimento della legittimità del figlio concepito in costanza di matrimonio dà luogo a notevoli perplessità e suona come abnorme e comunque esagerata applicazione di un malinteso senso di uguaglianza tra uomo e donna. Ripugna infatti al comune sentimento ipotizzare che una donna possa autoriconoscersi adultera al fine di denegare al figlio la paternità del di lei marito. Per tali considerazioni e per quant'altro più a lungo già illustrato nella relazione di minoranza, proponiamo la

soppressione della facoltà che si vorrebbe concedere anche alla madre di proporre l'azione di disconoscimento di paternità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. A parte la prima proposta contenuta nell'emendamento del senatore Arena tendente a sostituire le parole « nel detto » con le altre « nello stesso », non sono favorevole agli emendamenti in esame. Non mi nascondo gli inconvenienti, che sono stati messi in luce sia dal senatore Arena, sia dal senatore Filetti, cui può dar luogo la nuova normativa, ma essa risponde allo spirito nuovo che abbiamo voluto con questa riforma, con una certa dose di coraggio, inserire nell'ordinamento. La normativa corrisponde appunto alla parità completa tra padre e madre, tra marito e moglie anche nell'esercizio di questa azione; i pericoli che possono essere insiti in essa sono i pericoli di tutte le cose nuove che speriamo entrino nel costume in modo tale da non provocare quei danni, che in linea teorica, potrebbero anche prospettarsi. Nello spirito proprio delle decisioni prese in Commissione, che non sono state assunte, certo, in modo leggero e superficiale, pur rendendomi pienamente conto anche degli aspetti che possono dar luogo a qualche dubbio, confermo il testo della Commissione e mi dichiaro non favorevole agli emendamenti proposti.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Circa l'emendamento 89.2 del senatore Arena, si potrà vedere in sede di coordinamento la sostituzione delle parole « nel detto » con le altre « nello stesso ». Quanto alla ri-

manente parte dello stesso emendamento, a cui mi pare il relatore non abbia fatto cenno, c'è tutto un problema riguardante il concorso e l'alternanza delle ipotesi. Il n. 3) dell'articolo 89 dice: « se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza ». Il senatore Arena propone di sostituire

quell'« o » con « e ». È questa una discussione che avevamo già fatto alla Camera e che abbiamo fatto in Commissione e si tratta di una decisione politica; può piacerci o non piacerci, ma il problema è stato meditato e abbiamo riconosciuto che in entrambi i casi il disconoscimento possa essere ammesso. Non bisogna dimenticare che il disconoscimento è protetto da una serie di norme.

Per quanto riguarda gli emendamenti 89.1 e 89.3, mi associo al parere contrario del relatore. Tutti abbiamo meditato ed anche il relatore ha detto: certo è una cosa importante e che lascia qualche perplessità, ma non vorremmo che ci fosse una commistione di argomenti morali o moralistici con scelte giuridiche.

In sostanza, perchè voi non volete ammettere il disconoscimento da parte della madre? Si dice: proprio lei che è stata l'autrice di una cosa fatta male opera il disconoscimento. Questa è una sanzione, mentre noi qui dobbiamo stabilire la verità. Del resto ci sono stati casi celebri che abbiamo ricordato in Commissione: ad esempio il caso della dama bianca e del corridore Coppi che dette luogo a tante polemiche. Lì c'era un bambino da tutti ritenuto figlio della donna e del suo nuovo *partner*, ma il marito che era in contrasto con la moglie lo aveva dichiarato come proprio. Allora perchè lasciare questo figlio-sotto la patria potestà di un padre che non è il padre?

Il problema morale non deve essere perciò commisto con quello giuridico per cui credo si possa insistere sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Arena, mantiene i suoi emendamenti?

ARENA. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, mantiene il suo emendamento?

FILETTI. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 89.

BETTIOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Signor Presidente, sono passati più di 45 anni dal tempo in cui ho studiato il diritto di famiglia con il professor Cicu che era allora uno specialista, come tutti i più anziani di me ricordano. Certo, i giovani non ricordano questo nome prestigioso del professore bolognese che insegnava anche alla Cattolica di Milano.

Se anche non potevo accettare tutte le tesi pubblicistiche del professor Cicu nei confronti dell'istituto familiare, pure debbo riconoscere che molte cose ho imparato dalla meditazione delle pagine difficili e oscure di Antonio Cicu. Soprattutto ho imparato che la famiglia senza il riconoscimento di un fondamento etico non può essere concepita come un istituto giuridico perchè il diritto affonda le sue radici nell'etica. Un altro grande giurista del tempo, il Manzini, diceva, passando naturalmente ad altro argomento, che il diritto penale è la tutela del minimo etico.

Quindi tutta una generazione di grandi giuristi italiani ammetteva e riconosceva che il diritto in genere è posto a tutela e fondamento di un minimo etico, di un minimo di valori etici senza dei quali la società come tale non può stare in piedi.

In questo momento storico assistiamo invece ad un processo inverso, cioè al processo della desacralizzazione del diritto. Ci sono nuove forze politiche che hanno altre idee, lo riconosco; ci sono altre situazioni storiche che si maturano, lo riconosco; c'è un clima nel quale la famiglia prende un orientamento ed una struttura diversa, lo riconosco; riconosco tante altre cose e non ho mai preso la parola su questa riforma, anche se non ero d'accordo su molte altre norme, per non disturbare, con il mio intervento, l'intelligente ed acuto lavoro compiuto dall'illustre presidente della Commissione giustizia e dai suoi insigni colleghi. Oggi però non posso tacere, non perchè la mia parola valga qualcosa ma perchè resti qui come la testimonianza di un uomo che crede ancora in certi valori di carattere morale

che non possono essere abbandonati o sacrificati dal legislatore quando tocca questo determinato argomento così delicato e importante.

Già questo progetto di legge ha in un certo qual modo violato, eliminato quel famoso articolo della legge mosaica e cristiana per cui i figli debbono onorare i genitori: onora il padre e la madre. Se mettiamo i figli sullo stesso piano dei genitori, è chiaro che questo principio viene meno. Già questo principio ha messo in cassa frigorifera il nonno che non esiste più; questo progetto di legge rappresenta veramente la mattanza non del tonno ma del nonno, perchè il nonno rappresenta una entità trascurabile che deve essere messa da parte nel quadro della nuova istituzione familiare. Ci sono poi tante altre cose, nel quadro di questo progetto di desacralizzazione della famiglia, che non posso accettare; ma ho taciuto proprio per lasciare tranquillo il mio Gruppo e il Parlamento, perchè so che la mia può essere qualche volta una parola non accolta, una parola che turba o che può sembrare contraria all'evoluzione normale che il diritto subisce attraverso le vicissitudini storiche. Ma riconoscere che la madre possa in un dato momento partecipare al processo di disconoscimento della paternità, possa concorrere a portare argomenti, tirando fuori le lettere dell'amante, la prova dalla quale deriva che al tempo del concepimento lei già tradiva il marito, è cosa che veramente ripugna alla mia coscienza etica, ripugna alla concezione etica della famiglia, ripugna veramente ad un diritto di famiglia che vuole che la donna abbia a nascondere se c'è stata una qualche violazione dei suoi fondamentali doveri, e non sia essa la prima o la seconda a metterla in luce, per passare non già da sposa o da madre onorata, ma da donna di facili costumi, e quindi dedita indubbiamente a passioni che la morale prima e il diritto poi non possono tollerare, perchè è sancito pur sempre l'obbligo della fedeltà per quanto concerne la donna. Non si può pubblicamente ammettere che la donna possa dire: sono stata infedele, questo figlio non è tuo!

Questa visione delle cose non la posso accettare; faccia il marito il suo compito, co-

loro che ne hanno la titolarità esperiscano questa azione, ma che la donna possa denu-darsi e portare avanti le proprie vergogne, perchè questa nella mia concezione etica è una vergogna, non posso ammetterlo; non posso concepire che il diritto possa ammettere che la donna abbia a partecipare, o possa iniziare, o possa contribuire a rafforzare questa azione di disconoscimento della paternità, perchè la mia coscienza etica vi contrasta e mi ripugna che un diritto dissacrato fino a questo punto possa essere approvato dal Parlamento italiano.

Per queste ragioni voterò ogni disposizione che non consenta questo allargamento di titolari dell'esercizio del diritto di disconoscimento della paternità, specie sotto il profilo che questa possibilità sia riconosciuta alla donna.

M A R I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Ovviamente non ho da aggiungere alcuna parola a quanto ha dichiarato con tanta veemenza e tanto spirito il collega senatore, professor Bettiol.

Faccio presente che mi pare assurdo che si dia questa possibilità alla madre, quando nel capoverso precedente la madre viene dichiarata non solo inattendibile, ma non credibile assolutamente perchè la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. Ora, nel medesimo articolo si scrive prima che la dichiarazione della madre non ha importanza alcuna, anche se corredata da prove, e poi nel paragrafo successivo si dà diritto di azione alla madre, che è una cosa ben più importante del fatto di essere semplicemente testimone. Mi pare che sia un assurdo anche giuridico mantenere insieme le due parti di questo articolo, per cui ovviamente voterò in favore dell'emendamento e contro l'articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 89.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla

Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 89.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, identico all'emendamento 89.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 89. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Art. 90.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito, dal seguente:

« Art. 238. - *Atto di nascita conforme al possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

(*È approvato*).

Art. 91.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della

nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 91.

RICCI, Segretario:

Al secondo capoverso sostituire le parole: « il domicilio coniugale » *con le altre:* « la residenza familiare ».

91.1 **ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO**

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Per il figlio minore che abbia compiuto i 16 anni l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza dello stesso figlio ».

91.2 **ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO**

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Proponiamo la sostituzione delle parole « il domicilio coniugale » con le altre « la residenza familiare »; questo anche in relazione a quanto il Senato ha deliberato.

Per quanto riguarda l'emendamento 91.2, dico subito che da parte nostra si propone la sostituzione dell'ultimo comma con un

nuovo testo per porre meglio in evidenza il fatto che è sempre il figlio minore il soggetto legittimato ad agire, anche se, essendo minore, vi è la necessità della nomina di un curatore speciale da parte del giudice. Il raffronto tra il testo della Commissione e quello dell'emendamento credo sia sufficiente ad illustrare i motivi che hanno ispirato la nostra proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Il primo emendamento mi pare che debba essere accolto coerentemente a quanto abbiamo già deciso nell'articolo 1.

Per quanto concerne l'emendamento 91.2, non mi pare che ci siano delle innovazioni. Tra l'altro non ho compreso bene il motivo dell'inserimento dei sedici anni di età.

A R E N A . Perchè è necessario che abbia compiuto i sedici anni.

A G R I M I , relatore. Il mio parere è che, se si ritiene necessario, possiamo anche introdurre questo termine, ma io non ne vedo l'opportunità.

S A B A D I N I . Del resto la precisazione c'è già nel testo.

A G R I M I , relatore. Esatto. Pertanto, credo che non valga la pena di modificare il testo della Commissione; sono quindi contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole all'emendamento 91.1, che è puramente formale e consequenziale all'articolo 1, e contrario al 91.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 91.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, accettato dalla

Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 91.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 91 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 92.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 245. - *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore ».

(È approvato).

Art. 93.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 246. - *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del

presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

(È approvato).

Art. 94.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 247. - *Legittimazione passiva.* — Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice ».

A G R I M I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore.* Onorevole Presidente, propongo che l'articolo 94 sia accantonato. Si parla in un certo comma del minore emancipato. Siccome abbiamo accantonato tutti gli articoli in cui si parla della emancipazione vi è necessità, su questo punto, di un esame complessivo.

P R E S I D E N T E . Allora l'articolo 94 resta accantonato con i relativi emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 95.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 248. - *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

(È approvato).

Art. 96.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE.

(È approvato).

Art. 97.

L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

(È approvato).

Art. 98.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 250. - *Riconoscimento.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla

madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 98.

R I C C I , Segretario:

Al primo capoverso sostituire le parole: « dal padre e dalla madre » con le altre: « da ciascuno dei genitori », e le parole: « già uniti » con le altre: « già unito »; ed inserire dopo le parole: « Il riconoscimento » le altre: « da parte del padre e della madre ».

98.2 **ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO**

Al quarto capoverso, dopo le parole: « sentito il minore » inserire le altre: « che abbia raggiunto il quattordicesimo anno di età ».

98.1

SICA

Al quarto capoverso sostituire la parola: « tribunale » con l'altra: « giudice ».

98.3 **ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO**

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento 98.2 tende a chiarire meglio che il riconoscimento è un atto personale e unilaterale. Ciascuno dei genitori è legittimato a riconoscere il figlio. E il riconoscimento da parte del padre e della madre può avvenire sia congiuntamente che separatamente. Ecco perchè mutiamo espressione senza nulla innovare nella sostanza.

L'emendamento 98.3 propone di sostituire alla parola « tribunale » la parola « giudice » per seguire, uniformandoci, la terminologia adottata in tutta la nuova normativa.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Sica, presentatore dell'emendamento 98.1, non è presente, dichiaro decaduto il suo emendamento.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Salvo a sentire il parere del Governo, mi pare opportuno dire « da ciascuno dei genitori » per evitare possa ritenersi che il riconoscimento debba essere congiunto. Mi rimetto comunque al parere del Governo.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 98.3, mi rimetto al parere del Governo.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Se insistete, non ho difficoltà ma qualche volta i perfezionamenti proposti dal senatore Arena che è molto diligente — beato lui — mi paiono un tantino superflui. Qui nessuno può dubitare che l'articolo significhi quello che egli vuole che significhi. Quindi, se ci tenete, non ho nessuna difficoltà, però questa modificazione mi pare inutile. Mi rimetto perciò all'Assemblea senza però essere convinto che sia necessario l'emendamento 98.2 dal punto di vista formale.

Per quanto riguarda l'emendamento 98.3, debbo dire che sono contrario perchè abbiamo voluto proprio scrivere « il tribunale » in quanto nel testo dell'articolo è previsto l'intervento del pubblico ministero. Qui deve essere sicuro che si tratta del tribunale, deve essere determinato nella sua organizzazione questo intervento dell'autorità giudiziaria. Per queste ragioni abbiamo proprio scritto « tribunale » e anche in altri articoli abbiamo mantenuto la parola « tribunale » quando nella norma si faceva cenno al pubblico ministero. Pertanto il testo è conforme al sistema che abbiamo adottato e deve restare così com'è.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 98.2 del senatore Arena e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 98.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 98. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Filetti e da altri senatori.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 98 inserire il seguente:

Art.

Dopo l'articolo 250 del codice civile inserire il seguente:

« Art. 250-bis. - *Riconoscimento dei figli adulterini.* — I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era

unito in matrimonio, dopo che il matrimonio stesso sia sciolto o ne siano cessati gli effetti civili, ovvero quando vi sia l'assenso dell'altro coniuge ».

98.0.1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, per quanto concerne il riconoscimento dei figli adulterini facciamo nostra una soluzione già formulata dal senatore Carraro in sede di Commissione giustizia. Aderiamo alla proposta di riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio ed anche del genitore che in tale tempo era unito in matrimonio; in quest'ultimo caso però, ai fini di non attentare al principio della famiglia legittima e di non parificare questa alla famiglia adulterina, ci sembra opportuno proporre che il riconoscimento possa essere fatto dopo che il matrimonio sia cessato o ne siano cessati gli effetti civili, ovvero quando vi sia l'assenso dell'altro coniuge.

V I V I A N I . Questo emendamento è precluso dall'approvazione dell'articolo 98.

F I L E T T I . Non è precluso; qui si parla di figli adulterini. (*Replica del senatore Viviani*).

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, l'articolo aggiuntivo è precluso dalla votazione precedente.

F I L E T T I . Allora dovevate metterlo in discussione prima.

V I V I A N I . Senza dubbio: avreste dovuto chiederlo!

P R E S I D E N T E . Purtroppo, senatore Filetti, lei ha presentato l'emendamento come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 98. Comunque è precluso.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, vorrei far presente che la Presidenza ha ritenuto di seguire un determinato ordine nell'elencazione degli emendamenti e potremmo anche dire che in tale maniera ha seguito un ordine logico. Ma non di questo si tratta, poichè se l'ordine fosse errato è evidente che, ove non avessimo nulla eccepito, sarebbe anche colpa nostra poichè avremmo avuto la possibilità di farlo. Desidero invece parlare solo su questioni di carattere sostanziale. È vero che l'articolo 98 si riferisce in un inciso anche ai figli adulterini. Infatti, proponendo il nuovo testo dell'articolo 250 del codice civile, dice: « Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento ». Abbiamo presentato l'emendamento 98.0.1 tenendo presente il nuovo testo dell'articolo 250 e proponendo dopo l'articolo 250 di inserire un articolo 250-bis. Pertanto abbiamo proposto che « i figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio », cioè delle modalità e che « possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, dopo che il matrimonio stesso si sia sciolto o ne siano cessati gli effetti civili, ovvero quando vi sia l'assenso dell'altro coniuge ». In sostanza sono norme di proce-

dura che non erano contenute nell'articolo 250. Pertanto bene la Presidenza ha fatto, nell'ordinare gli emendamenti, a seguire quest'ordine. Il nostro emendamento aggiuntivo deve seguire il nuovo testo dell'articolo 250 del codice civile in quanto con esso si prevedono dei casi particolari e determinate procedure. Anche il codice civile segue la stessa linea e al 250 seguono il 241 e il 252 e dei figli adulterini se ne parla al 252.

P R E S I D E N T E . Però, senatore Nencioni, senz'altro il primo comma è precluso per il modo come si è svolta la votazione.

N E N C I O N I . Potrebbe sorgere il dubbio che il primo comma possa ritenersi precluso. Sotto il profilo procedurale mi sembra di no; però indubbiamente il secondo comma non è precluso perchè prevede la possibilità di riconoscimento anche del genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, dopo che il matrimonio si è sciolto o ne siano cessati gli effetti ovvero quando vi sia l'assenso dell'altro coniuge. Pertanto prevede una casistica di varie ipotesi per cui ritengo che non possa ritenersi precluso dall'approvazione giusta o non giusta dell'articolo 98.

P R E S I D E N T E . Quindi lei insiste contro la dichiarazione di preclusione?

N E N C I O N I . Insisto per la votazione negando la preclusione che io ritengo non abbia i presupposti.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, mi consenta di intervenire su questo argomento. Noi abbiamo approvato l'articolo 98 che dà la possibilità di riconoscimento del figlio anche da parte del genitore che è già unito in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, quindi non ammette eccezioni. In qualunque caso e sempre questo riconoscimento può avvenire, questo dice

l'articolo 98. Nell'articolo che dovrebbe essere il 98-bis si dovrebbe dire: « I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio », ciò che è in clamoroso contrasto con quello che abbiamo stabilito all'articolo 98; lì abbiamo detto sì, qui dovremmo dire no. Ma guardiamo il capoverso: « Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, dopo che il matrimonio stesso sia sciolto o ne siano cessati gli effetti civili, ovvero quando vi sia l'assenso dell'altro coniuge ».

Abbiamo detto nell'articolo 98 che possono essere riconosciuti sempre e in ogni caso i figli nati durante il matrimonio e fuori del matrimonio, e ora diciamo: solo quando il matrimonio è sciolto o ne siano cessati gli effetti civili. Se in questa fattispecie non c'è contrasto e quindi non c'è preclusione, vorrei sapere quando ci potrebbe essere. Direi che ci dobbiamo ricordare di questo fatto, perchè questo è veramente il caso emblematico della preclusione. Portiamolo nelle nostre future discussioni come classico esempio.

P R E S I D E N T E . Non posso che ribadire la preclusione nei confronti dell'emendamento 98.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 99. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 99.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 251. - *Riconoscimento di figli incestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da

cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

« Art. 251. - *Riconoscimento dei figli incestuosi.* — " I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, possono essere riconosciuti dai loro genitori se questi, al tempo del concepimento, avessero ignorato il vincolo esistente tra loro o quando venga dichiarato nullo il matrimonio da cui era derivata l'affinità.

Nel primo caso, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio " ».

99.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, nel testo dell'articolo 99 che verrà a sostituire l'articolo 251 del codice civile qual è riformulato con il nostro emendamento vi sono variazioni di forma, intese, a parer nostro, a chiarire meglio la volontà della Commissione. Si è reputato superfluo fare cenno espressamente al riconoscimento da parte dell'unico genitore in buona fede dacchè il riconoscimento è sempre atto unilaterale e personale

e peraltro il richiesto requisito della buona fede che consente il riconoscimento risulta sicuramente già dal testo.

Si è reputato da noi opportuno usare per la seconda ipotesi di riconoscimento l'espressione: « quando venga dichiarato nullo il matrimonio » in luogo di quella: « o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio » per meglio significare che la declaratoria di nullità può sempre avvenire e non deve preesistere.

Si è precisato, inoltre, per maggior proprietà, che il riconoscimento da autorizzarsi dal giudice è quello della prima ipotesi, del vincolo di sangue, laddove non occorre nell'altro caso della nullità del matrimonio.

Infine si è indicata espressamente la decorrenza, datandola dall'autorizzazione del giudice, che rappresenta la condizione di efficacia del riconoscimento da parte del genitore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, devo esprimere parere contrario all'emendamento perchè avendo riletto attentamente il testo dell'articolo 99 della Commissione ho rilevato che sono in esso salvaguardate tutte le esigenze attinenti a questo tema così scabroso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il parere del Governo è contrario, ma bisogna anche un po' interpretare che cosa chiede il senatore Arena. Nel suo emendamento sono previste due modificazioni, una delle quali è diretta ad escludere l'autorizzazione nel caso in cui sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui derivava l'affinità e quindi l'incestuosità. Questa potrebbe anche essere presa in considerazione. Mi pare però che con l'ultimo comma si voglia escludere la possibilità del riconoscimento nel caso che uno solo dei genitori sia in buona fede.

A R E N A . Nel mio emendamento è stato soppresso l'ultimo periodo del primo comma dove si stabilisce che quando uno solo dei genitori è stato in buona fede il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. Siccome il riconoscimento è atto unilaterale e personale, reputo superfluo questo periodo, ma non è mio intendimento affermare quanto lei ha detto poc'anzi. Poi c'è anche la questione della decorrenza.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Allora, tutto sommato, con qualche dubbio su quella prima esigenza di escludere l'autorizzazione, sono contrario all'emendamento perchè mi pare che in sostanza la dizione adottata in Commissione sia sufficientemente tutelatrice dei vari interessi che vengono in gioco in questa circostanza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 99.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 99. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 100.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« Art. 252. - *Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.* — Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni

altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonchè dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale ».

(È approvato).

Art. 101.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 253. - *Inammissibilità del riconoscimento.* — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova ».

(È approvato).

Art. 102.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 254. - *Forma del riconoscimento.* — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Maria Pia Dal Canton e di altri senatori. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Il riconoscimento paterno a favore di un minore non riconosciuto dalla madre deve avvenire con dichiarazione resa dall'interessato al Tribunale dei minorenni.

Il riconoscimento stesso non avrà effetto fino a che il Tribunale dei minorenni, fatti i debiti accertamenti, con propria deliberazione in Camera di consiglio non ne avrà dichiarata la veridicità.

Qualora il Tribunale non abbia emesso sentenza entro i sei mesi, il minore sarà comunque affidato all'autore del riconoscimento.

In caso di falsa dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento di un minore si applicherà la sanzione di cui all'articolo 567 del Codice penale ».

102.1 DAL CANTON Maria Pia, FALCUCCI
Franca, BARRA, ZACCARI, COP-
POLA

D A L C A N T O N M A R I A P I A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D A L C A N T O N M A R I A P I A .
Nell'articolo 102 si dice che il riconoscimento del figlio nato con altra donna in costanza di matrimonio può essere effettuato dal padre col consenso della madre naturale che lo abbia già riconosciuto. Ora, per i figli non riconosciuti dalla madre — che una decina d'anni fa erano circa 5.000 all'anno mentre ora sono circa 2.000 — si ritiene op-

portuno che vi sia una chiara volontà del padre dinanzi al tribunale per i minorenni in modo che questi minori non vengano abbandonati alla loro sorte, non dal punto di vista assistenziale ma dal punto di vista giuridico. Essi normalmente sono assistiti negli istituti provinciali di assistenza all'infanzia, ma con la legge che stiamo per varare possono essere riconosciuti dal padre *sic et simpliciter*, senza un contraddittorio. Proponiamo quindi una dichiarazione di fronte al tribunale per i minorenni, che ha sei mesi di tempo per attestarne la veridicità. In caso di falsa dichiarazione si propone una sanzione: questo per far sì che l'azione risulti seria e conforme a verità. Si tratta pertanto in sostanza di un emendamento in difesa dei minori non riconosciuti dalla madre.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'emendamento proposto dalla collega Dal Canton. Le ragioni per le quali concordiamo sono le stesse con le quali la collega Dal Canton ha testè motivato l'emendamento. Si vuole introdurre la cautela di una deliberazione da parte del tribunale dei minorenni in una situazione particolarissima che corrisponde a un numero sia pur limitato di casi: quelli in cui la situazione di abbandono del minore non consente la posizione di contraddittorio dell'altro genitore, che si verifica nell'ipotesi regolata dall'articolo 98. Si tratta di una procedura particolare che non intacca la questione di principio della piena ammissibilità del riconoscimento, ma vale solo, come proposto dall'emendamento, a specificare quale deve essere la cautela in questa particolare circostanza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

AGRIMI, *relatore*. Per questo emendamento il relatore si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono imbarazzato perchè ci può essere una giustificazione per il fatto che si ipotizza il caso limite di un presunto padre che ad un certo punto riconosca un figlio non suo, cioè che praticamente adotti questo sistema invece di fare l'adozione speciale. Allora si dice: come nel caso dell'adozione occorrono certe garanzie e certi interventi, è giusto che anche qui intervenga il tribunale dei minorenni. Ho qualche dubbio, data la limitazione della ipotesi: se ci sono delle persone che, sia pure in questo modo lievemente fraudolento, cercano di assicurarsi una paternità naturale ipoteticamente, ma di fatto equivalente a quella dell'adozione speciale, non penso che questo fenomeno limitato sarebbe poi una cosa allarmante nelle sue conseguenze. Comunque posso anche rimettermi all'Assemblea per la decisione su questo punto ma non posso consentire di far passare questo emendamento così come è stato redatto.

Si dice: « Il riconoscimento stesso non avrà effetto fino a che il Tribunale dei minorenni, fatti i debiti accertamenti, con propria deliberazione in Camera di consiglio non ne avrà dichiarata la veridicità ».

Che tipo di provvedimento è questo? Un tribunale in camera di consiglio stabilisce la veridicità di una persona che ha dichiarato che quel figlio è suo. Per lo meno a questo punto bisognerebbe far ricorso alla procedura che abbiamo illustrata nell'articolo 98, mi pare, del disegno di legge, relativa ad altra ipotesi.

Si dice poi: « Qualora il Tribunale non abbia emesso sentenza entro sei mesi, il minore sarà comunque affidato all'autore del riconoscimento ». Ossia o voi date rilievo a questo interesse della società a che il riconoscimento sia un fatto vero — e allora ci vuole una pronuncia — oppure dite: se il tribunale perde tempo e non si pronuncia,

il minore sarà comunque affidato all'autore del riconoscimento. Siamo nel campo dell'assurdo perchè vi è una specie di decadenza. Si parla poi dell'affidamento ma non si dice quali sono i suoi effetti: voi non dite che in questo caso il riconoscimento che è stato fatto acquista validità perchè non è stato contestato dal tribunale (e rispetto a questa conclusione c'è l'obiezione che ho fatto prima, cioè stabilireste una specie di decadenza dell'accertamento della verità), ma dite che in questo caso il minore sarà affidato. « Affidato » è una parola tecnica, il che vuol dire che l'autore del riconoscimento ha l'affidamento, ossia non è più il padre che diventa padre naturale con tutte le conseguenze, ma si tratta di una persona che riceve in affidamento un bambino. A quali fini, a quali effetti, con quale conseguenza nel tempo? L'affidamento è il primo scalino del procedimento per l'adozione speciale. Volete dire questo o qualche altra cosa?

Un'altra osservazione a proposito del procedimento: non si stabilisce se si tratta di un procedimento di natura contenziosa, di volontaria giurisdizione o di altro. Per concludere, rispetto all'ipotesi che avete formulato — e che non mi pare molto drammatica soprattutto data la sua estensione e le sue conseguenze se l'ipotesi fosse vera — mi rimetto comunque all'Assemblea. Per quanto riguarda la formulazione di questo articolo, esso, nel caso che lo vogliate approvare, va completamente riscritto, per i dubbi ai quali ho accennato. Così com'è, sono contrario.

DAL CANTON MARIA PIA.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL CANTON MARIA PIA.
Signor Presidente, desidero che l'emendamento venga accettato non nella forma ma nella sostanza, quindi sono disponibile a qualsiasi correzione. La preoccupazione mia e dei colleghi è soltanto quella di non punire il minore, poichè siamo convinti di quanto da anni si va ripetendo, cioè che il

minore diventa disadattato quando è affidato ad un istituto. L'espressione: qualora il tribunale entro 6 mesi non emetta la sentenza, il minore sarà comunque affidato, significa che il minore viene affidato alla famiglia di chi lo vuol riconoscere presupponendo che ci sia il consenso della moglie legittima che accetta il minore che il padre riconosce. Se quindi si accetta la sostanza dell'emendamento, sono disponibilissima a migliorarne la forma.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
Il problema non è solo di forma, ma, in alcune parti, di sostanza. Quando lei mi parla di affidamento, che cosa vuol dire? Lei mi fa questa ipotesi: un presunto genitore dice che quello è suo figlio. Voi dite: se c'è la madre, questo basta a garantire la veridicità della cosa; in caso contrario si può trattare di uno che si inventa una paternità, anche per scavalcare gli ostacoli che ci sono per l'adozione speciale. A questo punto voi dite: come nel caso dell'adozione speciale c'è una garanzia data dall'intervento del tribunale dei minorenni, così in questo caso bisogna che qualcuno vada ad accertare se questa dichiarazione di paternità è credibile o no. Ma detto questo (per la qual cosa mi rimetto all'Assemblea) che cosa avviene? Non basta dire che il tribunale dei minorenni interviene, bisogna specificare come interviene. Qui c'è una impugnativa, perchè il riconoscimento della paternità è un fatto che produce certi effetti, per cui ci vuole un contraddittorio, una istruttoria, qualche cosa che va prevista. Ma quello che è assurdo e che non è precisato è la conseguenza della mancata emissione della sentenza da parte del tribunale. In tal caso infatti il minore o diventa legittimamente figlio naturale (scusate il bisticcio) oppure succede qualche altra cosa. Voi parlate di affidamento, ma a chi? Lei stessa ha detto prima: ci vogliono i due genitori. Allora non si tratta

più del padre che fa il riconoscimento, ci vuole una famiglia, siamo cioè nell'ambito dell'adozione speciale. Quindi bisognerebbe dire che in questo caso la dichiarazione di paternità si intende equivalente alla domanda di affiliazione ai fini della adozione speciale, per cui si fanno le pratiche relative.

Vedete bene perciò che non è solo una questione di forma, ma anche di sostanza. Questo articolo va riscritto, sempre che voi accogliate non la sostanza, ma il principio. Se siete d'accordo sul principio, bisogna che la Commissione rielabori l'articolo, tenendo conto, se crede, delle osservazioni che ho fatto.

A G R I M I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, a prescindere dalle considerazioni procedurali fatte dal Ministro, che sono validissime, sarei del parere di votare il primo comma dell'articolo pregando l'onorevole Ministro di formulare due commi procedurali che eliminino le difficoltà e diano tutte le garanzie. Si potrà decidere poi sulle modalità del provvedimento, se sarà un provvedimento di tutela o di volontaria giurisdizione. Credo comunque sia opportuno affidare la formulazione degli altri commi al Ministro che è l'organo tecnico specializzato, approvando soltanto il primo comma.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io non fornirò questa formulazione nè stasera nè domani mattina. Mi trovo di fronte ad un emendamento che comporta, come mi lusingo di aver dimostrato, dei grossissimi problemi. Non possiamo improvvisare su questa materia.

A G R I M I , *relatore*. Allora la cosa migliore è accantonare anche l'articolo 102.

P R E S I D E N T E . L'articolo 102, con l'emendamento presentato dal senatore

Dal Canton e da altri senatori, resta accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 103.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 256. - *Irrevocabilità del riconoscimento*. — Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

(*E approvato*).

Art. 104.

L'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 258. - *Effetti del riconoscimento*. — Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000. Le indicazioni stesse devono essere cancellate ».

(*E approvato*).

Art. 105.

L'articolo 259 del codice civile è abrogato.
(*E approvato*).

Art. 106.

L'articolo 260 del codice civile è abrogato.
(*E approvato*).

Art. 107.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 261. - *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 107.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 261. - *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i diritti e di tutti i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

107.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, ci sembra troppo generica la formulazione per la quale il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti gli stessi doveri e diritti che il genitore ha nei confronti dei figli legittimi. Se una certa differenza bisogna costituzionalmente fare tra filiazione legittima e filiazione naturale, ci sembra necessario precisare che l'assunzione dei diritti e dei doveri debba riguardare sol-

tanto il mantenimento, l'educazione e l'istruzione e non estendersi indiscriminatamente e senza limitazione alcuna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Devo dire che non vedo il fondamento delle perplessità espresse dal senatore Filetti. Nel testo della Commissione si dice che il riconoscimento comporta l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che il genitore ha nei confronti dei figli legittimi, doveri che consistono nel mantenere, educare ed istruire la prole. Mi sembra che la proposta del senatore Filetti voglia rendere esplicito quello che è chiaramente implicito perchè quando parliamo di tutti i doveri e di tutti i diritti usiamo un'espressione inequivocabilmente comprensiva. Ove il senatore Filetti avesse inteso ridurre la quantità o qualità dell'impegno, la norma avrebbe potuto avere una giustificazione nel senso di voler creare una — inammissibile per me — differenziazione fra trattamento nei confronti dei figli naturali e trattamento nei confronti dei figli legittimi. Questo è proprio quello che abbiamo voluto evitare. L'emendamento avrebbe, tuttavia, avuto, in quel caso, una sua giustificazione logica. Poichè, però, in esso si parla « ...di tutti i diritti e di tutti i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione... » e cioè di quanto previsto esattamente dalla norma che concerne i doveri dei genitori legittimi nei confronti dei figli legittimi, la modificazione proposta appare del tutto inopportuna.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . In relazione al chiarimento che ha voluto dare il relatore, ritiro l'emendamento perchè lo scopo che volevo raggiungere era quello di precisare che i diritti e i doveri erano proprio quelli relativi al mantenimento, all'educazione e all'istruzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 107. Chi l'approva è pregato di alzarè la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 108. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 108.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *Cognome del figlio*. — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 108.

R I C C I , *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« In ogni caso per l'assunzione del cognome occorre il consenso del coniuge e dei figli legittimi del genitore naturale ».

108.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ PISTOLESE, PLEBF, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Per una maggiore tutela della famiglia legittima e per non equiparare *in toto* questa con la famiglia naturale ci sembra opportuno proporre che per l'assunzione da parte del figlio naturale del cognome del genitore sia necessario il consenso del coniuge e dei figli legittimi del genitore naturale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, mi pare che anche qui non si possa essere favorevoli, perchè si subordina al consenso dell'altro coniuge la possibilità di assumere il cognome. E se questo consenso non c'è quale cognome si dà, lo si inventa? Mi pare che questo emendamento non si possa sostenere proprio da un punto di vista pratico.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ha già detto il relatore le ragioni per cui siamo contrari a questo emendamento. Il cognome è un fatto che discende dalla paternità. Quindi non è che ci sia un diritto al cognome che è in proprietà e perciò debba essere disposto da qualche persona diversa. Siamo perciò contrari.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione del suo emendamento?

F I L E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 108.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato

nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 108. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 109.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 264. - *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale ».

(È approvato).

Art. 110.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 269. - *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 110.

R I C C I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

” Art. 269. - *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale può essere dichiarata giudizialmente nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando vi è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo della seduzione corrisponda a quello del concepimento;

5) nel caso di matrimonio religioso non trascritto;

6) quando v'è possesso di stato di figlio naturale.

Si ha possesso di stato di figlio naturale quando più fatti nel loro complesso costituiscono grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità è attribuita.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona sia stata trattata come figlio da colui che essa reclama per padre

naturale e che questi abbia, come tale, provveduto al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

La sola dichiarazione della madre non può costituire prova della paternità ».

110.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, illusterei gli emendamenti agli articoli 110, 111 e 112 perchè sono correlati l'uno con l'altro in quanto riguardano la dichiarazione giudiziale di paternità, la dichiarazione giudiziale di maternità e la legittimazione attiva e il termine.

PRESIDENTE. D'accordo.

FILETTI. Gli emendamenti 110.1, 111.1 e 112.1 propongono una soluzione diversa da quella suggerita dal testo approvato dalla Commissione giustizia. Non approviamo in tema di dichiarazione giudiziale di paternità la previsione generica fatta all'articolo 110 del testo al nostro esame, il quale adotta uguale regolamentazione anche per la dichiarazione giudiziale di maternità. Ci sembra invece opportuno prevedere specificatamente i casi nei quali possa essere dichiarata giudizialmente la paternità naturale regolamentando in altri due separati articoli la legittimazione attiva e il termine per proporre l'azione e i casi in cui possa essere dichiarata giudizialmente la maternità.

È ovvio che ove non venga accolto il primo degli emendamenti, e cioè quello sull'articolo 110, non si può andare avanti in ordine agli altri due essendo i tre emendamenti correlati l'uno con l'altro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

AGRIMI, relatore. Non è possibile in questa sede ripercorrere tutta la problematica che ci ha portato alla formulazione dell'articolo 110 nel testo predisposto dalla Commissione. Non mi sento di dire che tutti questi punti non avrebbero bisogno di una risposta. Ma è una risposta che abbiamo già dato in Commissione e che ci ha portato a concludere con quella formulazione sintetica. Anche qui, per dovere di coscienza, devo dire che non escludo che il testo adottato possa dare luogo a perplessità ed anche a qualche inconveniente; esso è, però, il risultato di un incontro che ci ha portato a questa formulazione, largamente approvata dalla Commissione.

Il senatore Filetti mi scuserà se non posso qui esaminare punto per punto tutti i problemi sottostanti alle varie ipotesi da lui indicate; devo, invece, rispondere al mandato conferitomi dalla Commissione nel momento in cui ebbi la ventura di essere nominato relatore di questo disegno di legge e attenermi al testo della Commissione dichiarandomi contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario; il relatore ha già detto che qui si ritorna, con una coerenza che possiamo anche apprezzare, a riproporre questioni che sono state ampiamente trattate, rispetto alle quali la maggioranza del Senato espressa in Commissione ha adottato certe scelte politiche.

Il problema della specificazione, quindi della limitazione dei casi nei quali era ammessa la domanda di dichiarazione giudiziale

le di paternità era un problema delicato. Io stesso ho ricordato che mi ero fatto critico della soluzione alla quale era pervenuta la Camera dei deputati quando aveva praticamente sostituito tutta la casistica contenuta nel codice attuale con una disposizione generica e generale. Questa discussione, però, l'abbiamo fatta in Commissione — non che ciò precluda la discussione in Aula — e l'abbiamo fatta in sede di discussione generale qui in Aula, proprio perchè si tratta di una questione essenziale.

La Commissione si è fatta carico della fondatezza di alcune obiezioni e di alcune pericolosità contenute nell'ammissione così indiscriminata per la dichiarazione giudiziaria di paternità ed ha adottato alcuni temperamenti che sono stati ritenuti tali da placare o per lo meno da affievolire notevolmente le apprensioni suscitate dall'abolizione della casistica. Infatti ha adottato quel temperamento, che è stato ricordato poco fa polemicamente dal senatore Mariani quando si è associato al senatore Bettiol, per cui la semplice dichiarazione della madre non costituisce prova della paternità. La contraddizione non c'è perchè sono due ipotesi diverse e poi la disposizione si limita a dire che non basta la dichiarazione della madre, quindi non è che tolga ogni importanza alla dichiarazione della madre. Ebbene, la Commissione ha adottato questo temperamento e poi, su mia insistenza, a proposito dell'articolo 274 che stabilisce il presame della domanda per il disconoscimento, ha adottato il temperamento per cui si è stabilito che si deve trattare di circostanze specifiche.

La Commissione, pertanto, ha stabilito certi temperamenti con i quali ha inteso placare le apprensioni che derivavano dall'ammissione indiscriminata dell'azione per il riconoscimento della paternità.

Fatto questo non dico che sia inutile, non dico che sia impossibile riproporre continuamente le stesse questioni; però, per le ragioni per le quali siamo arrivati a quella soluzione, ritengo che possiamo respingere questi emendamenti.

Inoltre gli emendamenti agli articoli 111 e 112 vanno respinti in quanto innanzi tutto

con essi si introduce una limitazione temporale che è contraria alla scelta politica che è stata fatta quando si è dichiarata imprescrittibile l'azione; inoltre si tende a distinguere l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità da quella per la dichiarazione giudiziale della maternità, mentre noi abbiamo fatto una trattazione unitaria. D'altra parte ritengo che se viene respinto, come mi auguro, l'emendamento all'articolo 110, ne consegue la preclusione di questi due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, mantiene l'emendamento 110. 1?

F I L E T T I . Lo mantengo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 110. 1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 110. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 111. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 111.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 270. - *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato su questo articolo.

R I C C I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

111.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

P R E S I D E N T E . Questo emendamento, già illustrato dal senatore Filetti, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 110.1.

Metto ai voti l'articolo 111. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 112. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 112.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato su questo articolo.

R I C C I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 271. — *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichia-

rata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l'azione può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla sua morte. Nei casi previsti dal n. 2 dell'articolo 269 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i cinque anni dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già proposta dal figlio, se questi muore, può essere proseguita soltanto dai suoi discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

« Art. 272. — *Dichiarazione giudiziale di maternità.* — La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269. Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assunse esserne la madre.

L'adozione può essere proposta dal figlio.

Dopo la morte del figlio l'azione può essere promossa entro due anni e proseguita, se già esercitata dal figlio, soltanto dai suoi discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

112.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . Anche questo emendamento, già illustrato dal senatore Filetti, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 110.1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 112. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 113.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 273. - *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice ».

(È approvato).

Art. 114.

Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata ».

(È approvato).

Art. 115.

L'articolo 275 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

Art. ...

Il secondo comma dell'art. 277 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui ».

115.0.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Con l'emendamento 115.0.1, che è di forma, si intende adeguare la dizione del secondo comma dell'articolo 277 del codice civile alle espressioni della Carta costituzionale, quali risultano dal primo comma dell'articolo 30 della Costituzione stessa. In sostanza, proponiamo di sostituire le parole: « l'allevamento, l'educazione e l'istruzione », con le altre: « il mantenimento, l'istruzione e l'educazione ». Rispetteremo così la terminologia e l'ordine previsti dalla Carta costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, il termine « mantenimento » può essere ritenuto comprensivo anche dell'allevamento. Con quest'ultima parola evidentemente il codice civile intendeva particolarmente considerare il mantenimento del neonato che deve essere, appunto, allevato, ma ritengo che la dizione dell'emendamento 115.0.1 possa essere accettata. Il mantenimento evidentemente include anche il primo periodo dell'allevamento in senso stretto. So-

no quindi d'accordo, ripeto, con l'emendamento del senatore Arena.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo con la prima parte dell'emendamento poichè la parola « mantenimento » è più comprensiva. Nonostante il richiamo alla Carta costituzionale non so invece se non debba rimanere la collocazione del termine « educazione » prima di quello « istruzione » poichè mi pare che sia temporalmente sia logicamente l'educazione venga prima dell'istruzione. La mia posizione quindi è di accettare la prima parte dell'emendamento sostituendo la parola « mantenimento » alla parola « allevamento », lasciando però per il resto l'ordine precedente. Se il senatore Arena modifica il suo emendamento in questo senso, lo posso accettare.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Vorrei far presente che altri emendamenti, sempre di forma, che incontreremo nel corso dell'esame del disegno di legge mantengono sempre l'ordine che ho dato nell'emendamento in esame per rispettare quello — mi consenta di dirlo, onorevole Ministro — non a caso posto dalla Carta costituzionale nel già da me richiamato articolo 30. Quindi — e mi dispiace che il Ministro abbia espresso parere contrario — devo insistere sul mio emendamento.

A G R I M I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore.* Occorre un attimo di rimeditazione perchè nell'articolo fondamentale, che è l'articolo 25, il quale modifica il 147 del codice civile, abbiamo mantenuto l'ordine seguito nell'emendamento in esame, modificando il testo della Camera.

Nell'articolo 25 infatti si stabilisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole, proprio in ossequio al dettato costituzionale. L'ordine, come giustamente osservava l'onorevole Ministro, è un po' improprio ma, avendolo adottato nell'articolo fondamentale che è quello che stabilisce i doveri dei genitori verso i figli, è forse bene lasciarlo in tutto il disegno di legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 115. 0. 1 presentato dal senatore Arena e da altri senatori, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 116. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 116.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 278. - *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Sostituire il capoverso con i seguenti:

« Art. 278. - *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in

cui a norma dell'articolo 251 il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato o può essere autorizzato dal giudice.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

116.1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Abbiamo reputato opportuno sostituire il testo dell'articolo 116 perchè nel testo propostoci non si è tenuto presente che in due casi previsti dall'articolo 99 del progetto il riconoscimento del figlio incestuoso è possibile e precisamente allorchè il genitore sia in buona fede circa l'esistenza del vincolo di sangue e quando il matrimonio da cui derivava l'affinità venga dichiarato nullo. Si è quindi precisato, e in ciò rettificando il testo che al momento suona: « le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto », che le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui a norma del richiamato articolo 251 il riconoscimento è vietato. Si è ritenuto anche di escludere dette indagini nei casi in cui per converso — e qui è lo stesso sistema seguito dal codice attuale — può essere data l'autorizzazione del giudice al riconoscimento. In tal caso senza indagini giudiziali il genitore può benissimo procedere al riconoscimento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Credo che l'emendamento Arena sia sostanzialmente fondato. Quando noi abbiamo disciplinato la scabrosa materia dei figli incestuosi abbiamo stabilito delle ipotesi in cui è ammesso il riconoscimento. Per l'emendamento Arena non sono ammesse le indagini nei casi in cui, a nor-

ma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato o può essere autorizzato. « Possono essere ammesse », dice poi l'emendamento, quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; mentre il testo della Commissione diceva: « debbono essere autorizzate ». Mi pare che anche su questo punto sia piuttosto fondata l'osservazione implicita nell'emendamento del senatore Arena. Mi rimetto al parere del Governo perchè può darsi che mi sfugga qualche elemento di giudizio ma, in linea generale, non sarei contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Devo prima fare una confessione di carattere personale, che cioè, avendo immaginato che facessimo anche tutti quegli articoli precedenti che dovevamo esaminare secondo il programma, in relazione all'approvazione della legge sui diciottenni, pensavo che non saremmo arrivati stasera fin qui. Quindi la mia preparazione su questo punto è piuttosto sommaria ancora. Però mi pare di dover aderire alla nuova formulazione dell'articolo 116; dovrei far osservare che in questo caso, essendo stato respinto l'emendamento 99.1, dovremmo sopprimere nel primo comma dell'emendamento 116.1 le parole « o può essere autorizzato dal giudice ». (*Cenni di assenso del senatore Viviani*). Quindi, se siete d'accordo, se mi confortate con la vostra maggiore freschezza in questo convincimento, l'emendamento potrebbe risultare il seguente: « Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui a norma dell'articolo 251 il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Ministro, l'autorizzazione del giudice non è data soltanto per l'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'emendamento, ratto o violenza carnale, ma è tuttora prevista dall'articolo 99 nel caso in cui sia venuto meno il vincolo derivante da affinità. Quindi ritengo che si debba mantenere il richiamo previsto dal mio emendamento. Tengo a dire che con questo emendamento non innovo nulla: lo ha notato il relatore e credo anche lei...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Difatti ho aderito al suo emendamento.

A R E N A . Mi richiamo soltanto ai casi di possibilità di riconoscimento del figlio incestuoso che erano sfuggiti nella dizione dell'articolo 116. Mi sembra pertanto che non si possa sopprimere quella parte del mio emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io credo che l'ipotesi a cui si riferisce la frase « o può essere autorizzato dal giudice » non esista. Vi ho però confessato le condizioni nelle quali opero: in questo momento tale è il mio convincimento.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Mi permetterei di sollecitare il collega Arena a voler tenere nel giusto peso le osservazioni che gli vengono rivolte da parte di tutti perchè ci troveremmo, ove il senatore Arena insistesse perchè si voti il suo testo integralmente, a dover votare contro un emendamento che invece per gran parte ha un fondamento.

L I C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I . L'emendamento proposto dal senatore Arena nella prima parte è giustissimo in quanto l'articolo nel testo proposto dalla Commissione, che vieta le indagini sulla paternità e sulla maternità nel caso di incesto, dimentica che nel caso di incesto vi è la possibilità di effettuare indagini nei casi previsti dall'articolo 251.

La parte che non capisco — può darsi che la mia incomprendione sia frutto di incapacità mentale, di ignoranza o di altro — è laddove si dice: « o può essere autorizzato dal giudice ». Se la seconda parte, come diceva la collega Tedesco prima, dovesse essere obbligatoriamente unita alla prima, mi troverei costretto a dire di no perchè non accetto di votare qualcosa senza averlo capito.

S A B A D I N I . Chiediamo la votazione dell'emendamento per parti separate.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Vorrei dare il chiarimento che giustissimamente i miei colleghi mi chiedono perchè comprendo che quella formulazione quasi avversativa disorienta un po'. Li pregherei di rileggere con me l'articolo 273 del codice civile attuale, in particolare l'ultimo periodo e così la spiegazione è immediata: « Le indagini sono escluse anche nei casi in cui — per l'articolo 251 e per il terzo comma dell'articolo 252 — è ammissibile il riconoscimento ». Questo e non altro ho inteso dire con quella formulazione.

In altri termini temo la votazione per divisione che porterebbe ad un'approvazione monca e lascerebbe fuori quell'altra ipotesi che è indispensabile perchè va coordinata nel testo così come mi sono permesso di sottoporla...

S A B A D I N I . Ma noi non siamo d'accordo con il testo vigente perchè ad un certo punto vieterebbe le indagini che hanno i fini dell'assistenza alimentare eccetera, che sono

surrogatorie della possibilità di riconoscimento.

A R E N A . Ho letto l'articolo così com'era per illustrare la logica dell'emendamento e per spiegarlo con le parole del codice. Leggiamo ora il mio emendamento: « Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui a norma dell'articolo 251 il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato o può essere autorizzato dal giudice », cioè non sono neppure ammesse nei casi in cui può essere autorizzato dal giudice. Ebbene, sono le ipotesi previste dall'articolo 99.

Che cosa si dice attualmente? Che le indagini sono escluse quando è ammissibile il riconoscimento, ed è logico che sia così perchè siamo in presenza di figli incestuosi e non bisogna indagare se non con l'autorizzazione del giudice, quella autorizzazione che è quindi l'ipotesi da me prevista. In tal caso il genitore, se in buona fede, o in altre ipotesi dell'articolo 99, con l'autorizzazione del giudice, può dar luogo al riconoscimento. A parer mio non c'è assolutamente contraddizione. Spero di essere stato sufficientemente chiaro; altrimenti imputo a me stesso il difetto di chiarezza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il fatto però è che lei si riferisce all'articolo 278 vigente, non a quello che abbiamo approvato noi.

V I V I A N I . Mi pare molto contraddittorio dire che le indagini sono vietate quando invece il giudice può autorizzare il riconoscimento. La contraddizione esiste perlomeno nella forma.

A R E N A . Allora potremmo mettere un punto dopo le parole: « è vietato »; dopo di che si potrebbe dire. « Non sono ammesse le indagini sulla paternità neppure nel caso in cui il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice ». Il periodo sarà più lungo, ma il concetto è più chiaro.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Leggo l'emendamento del senatore Arena: « Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui a norma dell'articolo 251 il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato ». Ma l'articolo 251 dice che, quando i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente fra loro o quando sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità, non c'è più divieto e quindi si può procedere al riconoscimento. Ci sono perciò casi in cui, pure essendoci incesto, secondo l'opinione del senatore Arena, si può promuovere l'azione per dichiarazione di paternità o di maternità. Allora, se il senatore Arena ammette che si possa proporre l'azione per dichiarazione di paternità o di maternità in quei casi previsti dal primo comma, non capisco perchè non l'ammetta nei casi previsti dal secondo comma. Infatti tanto nel secondo comma quanto nel primo, si tratta sempre di incesto, per cui l'argomentazione fondata sul fatto che si debba restringere la norma poichè si tratta di incesto non ritengo che abbia alcun valore ai fini della nostra decisione. Se il giudice può autorizzare il riconoscimento, mi sembra che questo caso, previsto dal secondo comma dell'articolo 251, sia analogo a quello previsto nel primo e che tutt'e due debbano essere trattati ugualmente nella norma di cui ora discutiamo.

P R E S I D E N T E . A me sembra che la soluzione sia quella di porre in votazione l'emendamento 116.1 per parti separate: votare cioè il primo comma fino alle parole: « è vietato », poi votare le parole: « o può essere autorizzato dal giudice » ed infine votare il secondo comma. È l'unico modo per uscire da questa situazione.

A R E N A . Si può arrivare solo fino alle parole: « è vietato » e poi aggiungere che le indagini non sono neppure ammesse quando il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice. (*Commenti del senatore Licini.*)

V I V I A N I . Ma è proprio questo che non vogliamo.

A R E N A . Certamente l'autorizzazione non la si dà in caso di declaratoria di nullità del matrimonio da cui derivi l'affinità. Nel caso dell'altra ipotesi, per il vincolo di sangue, occorre l'autorizzazione del giudice e solo per quella è prevista. Ed a questa ipotesi mi rifaccio prevedendo l'autorizzazione del giudice.

P R E S I D E N T E . Io mi rimetto all'Assemblea per la votazione dell'emendamento 116.1 per parti separate. Chi approva la proposta di procedere alla votazione per parti separate è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Procediamo allora in questo modo: metto ai voti l'emendamento 116.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, fino alle parole: « è vietato ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ora ai voti le parole: « o può essere autorizzato dal giudice ». Chi approva questa parte è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 116 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 117. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 279. - *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere

il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire i capoversi con i seguenti:

« Art. 279. - *Mancata ammissione o mancato promuovimento dell'azione e diritti del figlio.* — In ogni caso in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità non è ammessa o non può essere più promossa, il figlio naturale, previamente autorizzato dal giudice ai sensi dell'articolo 274, può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenne ed in stato di bisogno, gli alimenti.

Per il figlio minore l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del genitore che esercita la potestà ».

117.2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

In via subordinata all'emendamento 117.2 al primo capoverso, sostituire le parole: « l'educazione e l'istruzione » con le altre: « l'istruzione è l'educazione ».

117.1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . All'articolo 117, corrispondente all'articolo 279 del codice civile, proponiamo anzitutto la sostituzione della rubrica. In luogo di responsabilità per il mantenimento e l'educazione suggeriamo la frase: « mancata ammissione o mancato promuovimento dell'azione e diritti del figlio ». In effetti, non soltanto vogliamo rimuovere l'espressione « responsabilità » che sembra quasi fare riferimento ad un illecito, ma intendiamo indicare con la rubrica da noi formulata più compiutamente il contenuto dell'articolo che non è limitato al mantenimento e all'educazione del figlio naturale, comprendendo viceversa anche la sua istruzione (basta leggere il testo) e il diritto agli alimenti tutte le volte che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità non è ammissibile o non è più promuovibile.

Detto questo della rubrica, aggiungiamo che al testo della Commissione abbiamo apportato delle modifiche di indole formale per quanto attiene ad esempio — e l'Assemblea poc'anzi si è pronunciata favorevolmente — alla inversione, riportandoci alla Carta costituzionale, articolo 30, delle parole: « educazione ed istruzione ». Inoltre abbiamo curato una più organica sistemazione, a parere nostro, delle norme del primo e del secondo comma dell'articolo 279. Infine abbiamo sostituito l'ultimo comma in maniera tale da far risaltare meglio che la titolarità dell'azione è del figlio minore.

Anche l'altro emendamento è di pure forma in ossequio all'ordine seguito dalla Costituzione ed a quello sancito da noi al riguardo per l'educazione e l'istruzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, per tutti e due gli emendamenti posso accettare soltanto l'inversione dei termini in modo che si dica « l'istruzione e l'educazione », sempre per quel riferimento che abbiamo fatto in precedenza all'articolo 25, dal senatore Arena richiamato. Ritengo, però,

che il testo della Commissione dell'articolo 117 sia pienamente soddisfacente ai fini che si vogliono conseguire.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario agli emendamenti 117.2 e 117.1 perchè si tratta di emendamenti formali. Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento 117.2, vi è la questione solita dello spostamento dei termini che, a mio parere, si può fare anche in sede di coordinamento. Decidiamo una volta per tutte che in sede di coordinamento, quando si incontrano le parole: « l'educazione e l'istruzione », si inverte l'ordine.

Senatore Arena, queste cose lei non le avrebbe dovute dire neanche in Commissione: la maggior parte dei suoi emendamenti — mi consenta questo sfogo — li avrebbe dovuti portare in sede di comitato ristretto dove si può lavorare con tranquillità e non ora all'ultimo momento. Scusi lo sfogo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 117.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 117.1 presentato dal senatore Arena e da altri senatori, con l'intesa che, anche in caso di reiezione, in sede di coordinamento si provvederà a sostituire l'espressione « l'educazione e l'istruzione » con l'altra « l'istruzione e l'educazione ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 117. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 118.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 280. - *Legittimazione*. — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice ».

(È approvato).

Art. 119.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 281. - *Divieto di legittimazione*. — Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

(È approvato).

Art. 120.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 283. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio*. — I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento proposto all'articolo 120.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno » *con le altre*: « Gli effetti della legittimazione per

susseguente matrimonio decorrono dal giorno ».

120. 1 A R E N A , BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, brevemente. La modifica proposta per questo articolo, che corrisponde all'articolo 283 del codice civile, si basa sull'opportunità, una volta che si è affermato nell'articolo 280 del codice civile — che è l'articolo 118 del progetto di legge al nostro esame — che il figlio legittimato acquista la qualità, per noi più rettamente lo *status*, di figlio legittimo, che non si parli più di effetti della legittimazione ma della data a decorrere dalla quale gli stessi effetti si producono.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore*. Non vedo grande differenza tra il dire che i figli legittimati acquistano i diritti eccetera o che gli effetti della legittimazione decorrono eccetera. Si può accettare come migliore formulazione.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Innanzitutto devo dichiarare che se questo emendamento va d'accordo con il relatore ed eventualmente col Ministro, non va d'accordo, mi sembra, con la sintassi. L'intera frase affermerebbe: « Gli effetti della legittimazione per susseguente matrimonio decorrono dal giorno del matrimonio se sono stati riconosciuti da entrambi... »; come dire che siano gli effetti, e non i figli, a dover essere riconosciuti da entrambi! Dal punto di vista formale perciò bisognerebbe semmai dire: « se i figli sono stati riconosciuti da entrambi ».

V I V I A N I . È giusto.

B R A N C A . Allora, meglio lasciare il testo così com'è, perchè molte volte gli emendamenti formali producono errori di questo tipo, di cui nel caso mi sono accorto semplicemente perchè tutti i giorni vado in cerca delle interpolazioni, le quali spesso guastano i testi piuttosto che migliorarli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario, oltre che per i motivi detti dal senatore Branca, anche perchè non vedo la ragione per cui non si debba ripetere qui l'indicazione degli effetti della legittimazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 120.1 presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 120. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 121.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 284. - *Legittimazione per provvedimento del giudice*. — La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni ».

(È approvato).

Art. 122.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 285. - *Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori*. — Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

(È approvato).

Art. 123.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 287. - *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio*. — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con

provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

(È approvato).

Art. 124.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 288. - *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Se il tribunale dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

(È approvato).

Art. 125.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 289. - *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Al primo capoverso premettere alle parole: « La legittimazione » le altre: « Ferme restando le impugnazioni contro i provvedimenti di cui all'articolo precedente, ».

125. 1 ARENA, BROSTIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento aggiuntivo che proponiamo al primo comma dell'articolo 125, che corrisponde all'articolo 289 del codice civile, serve a chiarire che in materia di legittimazione per decreto oltre all'azione di contestazione esistono anche le ordinarie impugnazioni contro i provvedimenti dei procedimenti in questione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore.* Ritengo che si possa fare a meno dell'emendamento; rimangono ferme le impugnazioni e ciò, è evidente, anche se non lo diciamo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 125. 1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 125. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 126. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 126.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 290. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.* — La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Al primo capoverso sostituire le parole: « La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti » *con le altre:* « Gli effetti della legittimazione per provvedimento del giudice decorrono dalla data della sentenza e soltanto nei confronti ».

126. 1 ARENA, BROSTIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, ho cercato di dare in questa sede quel contributo che purtroppo mi è stato impedito di dare in Commissione. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 126, corrispondente al-

l'articolo 290 del codice civile, si propone una modifica per specificare l'unilateralità della legittimazione per la stessa ragione che avevo dianzi esposto parlando sull'articolo 120 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore*. Non è superfluo anche in questa sede dire che la legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio; è bene, pertanto, conservare questa dizione, senza darla per implicita, come pure potrebbe farsi, e lasciare il testo com'è.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore; del resto, come avete ascoltato poco fa dal senatore Arena, questo è un emendamento identico a quello presentato all'articolo 121: poichè abbiamo respinto quello dobbiamo respingere anche questo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 126. 1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 126. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 127.

L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 293. - *Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.* — I figli nati fuori

del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione ».

(È approvato).

Art. 128.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296. - *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

P R E S I D E N T E . Faccio presente che questo articolo è collegato con l'abbassamento dei limiti della maggiore età.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Avevo presentato un emendamento sostitutivo che però non teneva conto del fatto che abbiamo votato l'articolo 5 della legge sui diciottenni. Credo che a questo punto si debba sopprimere l'articolo 128 essendo stata già regolata la materia. Propongo quindi la soppressione dell'articolo 128.

P R E S I D E N T E . Leggo per chiarezza il testo dell'articolo 5 richiamato dall'onorevole Ministro: « Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente: "Se l'adottante non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante" ».

A G R I M I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore.* Onorevole Presidente, per consentirci di meglio considerare le interdipendenze che l'articolo 128 ha con la legge che abbiamo approvato ieri sera, proporrei di accantonare l'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . L'articolo 128 resta allora accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 129. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 129.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297. - *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo ».

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Dato che abbiamo accantonato l'articolo 128, colgo l'occasione dell'esame dell'articolo 129 per riprendere una questione che avevamo già esaminato in Commissione e risolto di comune accordo, che però non ritengo superfluo precisare anche qui in Aula.

Noi tutti abbiamo ricevuto vive sollecitazioni da parte dell'Associazione delle famiglie adottive e affilianti perchè tutta la materia relativa all'adozione e alla affiliazione contenuta in questo testo venisse stralciata. La preoccupazione che muove l'Associazione delle famiglie adottive e affilianti è che in qualche modo il porre mano agli istituti dell'adozione e dell'affiliazione in questa sede pregiudichi una successiva, da tutti auspicata, riforma complessiva della materia.

Ritengo personalmente che la soluzione adottata in Commissione, cioè di porre mano a questi istituti per operare alcuni raccordi con la nuova materia del diritto di famiglia, sia valida. Sottolineo che questo non può suonare in alcun modo come una situazione precostituita circa quelli che saranno gli sviluppi futuri di tutta la materia dell'adozione.

Penso che tutti convenimmo di dare tale interpretazione al fatto che abbiamo posto mano a questi articoli, ma ritengo non sia superfluo ribadirlo in Aula perchè non rimangano margini di equivoci nei confronti di coloro che legittimamente e opportunamente hanno sollevato il problema.

VIVIANI. Questa è l'interpretazione del pensiero di tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 129. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 130. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Art. 130.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 301. - *Potestà dei genitori e amministrazione dei beni.* — L'adottante esercita sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Art. 301. — *Potestà e amministrazione di beni dell'adottato.* — La potestà sull'adottato spetta all'adottante ».

130.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al secondo capoverso sostituire le parole:
« di educarlo e di istruirlo » *con le altre:*
« di istruirlo e di educarlo ».

Al terzo capoverso sostituire le parole:
« educazione ed istruzione » *con le altre:*
« istruzione ed educazione ».

130.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. A noi pare che non sia sufficiente prevedere che l'esercizio della potestà competa all'adottante. L'esercizio è un *posterius* rispetto al diritto alla potestà. Per tale motivo con l'emendamento 130.1 proponiamo di sostituire la dizione del primo comma del nuovo articolo 301 del codice civile con quella contenuta nel nostro emendamento che ci sembra più congrua e che prevede che la potestà sull'adottato spetta all'adottante.

A R E N A. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 130.2.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 130.1.

A G R I M I, relatore. Sull'emendamento Filetti il parere è favorevole, perchè effettivamente non si tratta di concedere solo l'esercizio ma di concedere la potestà. Sarebbe però preferibile dire: « la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante ».

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo veramente credeva inutile questo emendamento perchè l'articolo 301 al quale si riferisce l'emendamento recita: « L'adottante esercita sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316 ». È vero che c'è la distinzione tra esercizio e titolarità, però poi il riferimento all'articolo 316 significa che il figlio è soggetto alla potestà del genitore sino alla età maggiore dell'emancipazione. Quindi mi pare che fosse abbastanza chiaro. In ogni modo mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 130.1 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, con la modifica sug-

gerita dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 130 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 131. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 131.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 303. - *Cessazione della potestà dell'adottante.* — Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà prevista dall'articolo 316, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

R I C C I, Segretario:

Sopprimere le parole: « prevista dall'articolo 316 ».

131.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il nostro emendamento è di carattere puramente formale non essendo necessario e potendo dar luogo ad equivoci puntualizzare che la cessazione dell'esercizio riflette la potestà prevista dall'articolo 316, dovendo la norma invece riguardare i casi di cessazione dell'esercizio della potestà in genere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, è una questione, questa della citazione dell'articolo 316, piuttosto delicata perchè in questo testo del diritto di famiglia noi parliamo solo di potestà, non più qualificata (maritale, patria eccetera); adesso è solo potestà. Forse un certo riferimento occorrerebbe. Io sarei piuttosto favorevole a dire potestà di cui all'articolo 316, così come è scritto nel testo della Commissione. Ripeterlo, tuttavia, ogni volta che parliamo di potestà diventa un po' pesante nel testo complessivo del nuovo diritto di famiglia. È una questione che mi lascia un po' perplesso. Se, però, decidiamo di sopprimerlo ovunque, lo sopprimiamo anche qui perchè non è il caso di richiamarlo soltanto in questa ipotesi. E allora l'emendamento Filetti andrebbe accettato nel senso che il richiamo all'articolo 316 sarà soppresso tutte le volte che noi parliamo di potestà. Nel caso che venga accettato l'emendamento Filetti sarebbe meglio dire: se cessa l'esercizio della potestà da parte dell'adottante o degli adottanti; altrimenti il termine « potestà » rimane, anche nel contesto grammaticale, sospeso. Non sarei, ripeto, molto favorevole alla soppressione del riferimento, però mi rendo conto che l'inconveniente di citarlo ripetutamente sia più grave del fatto di sopprimerlo. Mi dichiaro, pertanto, favorevole salvo il parere del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento. È mia opinione che il richiamo ci stia bene; così sono fatte le leggi.

A G R I M I , *relatore*. Mi adeguo, in tal caso, al parere del Governo, quindi sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 131.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 131. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 132.

L'articolo 310 del codice civile è sostituito dal seguente.

« Art. 310. - *Cessazione degli effetti dell'adozione*. — Gli effetti dell'adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante ».

(È approvato).

Art. 133.

La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

(È approvato).

Art. 134.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 315. - *Doveri del figlio verso i genitori*. — Il figlio, di qualunque età sia, deve

contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Art. 315. - *Doveri dei figli verso i genitori.* — Il figlio deve rispettare i genitori e finchè vive nella casa dei genitori deve contribuire al mantenimento della famiglia secondo le proprie sostanze ed il proprio reddito ».

134.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

Dopo la parola: « deve », inserire le altre: « rispettare ed onorare i genitori e ».

134.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Ci sembra giusto che si dica che il figlio debba, se non onorare, almeno rispettare i genitori e che finchè vive nella casa dei genitori debba concorrere al mantenimento della famiglia secondo le proprie sostanze e il proprio reddito. Proponiamo insomma di reinserire il dovere del rispetto, già statuito peraltro nel testo della Camera.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevoli colleghi, ridurre i doveri del figlio verso i genitori ad un semplice obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia ci sembra manifestazione di mero lassismo. Non vi è alcun motivo giuridico e morale perchè non si codifichi il dovere dei figli di rispettare ed onorare i genitori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Il senatore Arena si è limitato ad illustrare il reinserimento nell'articolo del termine « rispettare », secondo il testo già approvato dalla Camera. Non avrei difficoltà ad accettarlo, anche perchè ricordo che nel corso della discussione generale su questo disegno di legge molti oratori di varie parti politiche hanno insistito sull'opportunità che qualche elemento sul piano sentimentale e affettivo venisse reintrodotta nel testo. Ripristinare il testo della Camera e reintrodurre la parola « rispettare » mi pare che possa essere positivamente considerato.

Il senatore Arena però propone, nel suo emendamento, di aggiungere: « finchè vive nella casa dei genitori ». È una circostanza non prevista nel testo della Commissione in cui si dice che il figlio, di qualunque età sia, deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze, al mantenimento della famiglia. Anche la dizione « di qualunque età sia » mi pare, tuttavia, si presti a qualche perplessità, come del resto ho già detto nella mia replica quando ho accennato ironicamente al fatto che si potrebbe qui adombrare uno sfruttamento del lavoro dei minori: il figlio di qualunque età, anche se piccolissimo, dovrebbe contribuire al mantenimento della famiglia. La formula andrebbe, forse, corretta. Nell'emendamento Arena non si fa riferimento a questa espressione « di qualunque età sia »; si dice che il figlio deve rispettare i genitori e « finchè vive nella casa dei genitori » deve contribuire al mantenimento della famiglia. È soddisfacente questa formula o no? Mi rimetto, oltre che al Governo, anche al parere degli onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non sono affatto contrario a introdurre la parola « rispettare » nel testo, come del resto si era fatto alla Camera. Cosa è avvenuto infatti? Che il Senato ha abolito il « rispettare » perchè la Camera aveva abolito l'« onorare ». Si è detto: se non si ritiene necessario di indicare questo tipo di cose, non indichiamone nessuna. Ora ci troviamo di fronte a un testo della Camera in cui è contenuta la parola: « rispettare », e noi la aboliamo; allora il famoso interprete dirà: non è che non ci hanno pensato, la parola c'era ma l'hanno abolita; vuol dire che è vietato rispettare i genitori. Quindi anche se l'espressione è un po' enfatica, non sarei contrario a introdurre nuovamente la parola « rispettare » nel testo.

Questa è la sola questione che pone l'emendamento Arena perchè per il resto è ripetuta la condizione relativa al figlio finchè vive nella casa dei genitori riferita non al rispetto ma al mantenimento della famiglia — come c'era però nel nostro testo — perchè si dice « finchè convive con essa ». La sola diversità è quella di « rispettare » e l'abolizione della « qualunque età ». A questo punto non so quanto si possa fare l'ortopedia spicciola dell'emendamento, del testo eccetera. Se per abolire « di qualunque età sia » e per introdurre il « rispetto » si deve accettare interamente l'emendamento Arena, sarei favorevole.

P R E S I D E N T E . La Commissione non ha espresso il parere sull'emendamento del senatore Filetti.

A G R I M I , *relatore*. L'emendamento del senatore Filetti è accolto limitatamente alla parola: « rispettare ».

Per quanto riguarda l'emendamento Arena, se inconvenienti c'erano, e li ho rilevati, nella dizione « di qualunque età sia », inconvenienti anche più seri potrebbero derivare dall'espressione: « finchè vive nella casa dei genitori », perchè potrebbero essere i genitori a

vivere nella casa del figlio e allora, stranamente, cesserebbe l'obbligo.

Proporrei pertanto il seguente emendamento: « Al capoverso, sostituire le parole: " di qualunque età sia " con le altre: " deve rispettare i genitori e " » (134.3), togliendo entrambe le espressioni limitative: « di qualunque età sia » e « finchè vive nella casa dei genitori ».

P R E S I D E N T E . Il capoverso suonerebbe allora così: « Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa ».

Senatore Arena, è d'accordo?

A R E N A . Sì.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste nel suo emendamento?

F I L E T T I . Non insistiamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 134.3 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 134 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 135. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 135.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori*. — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio ».

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

135.1 **NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

Sostituire rispettivamente il terzo e il quinto capoverso con i seguenti:

« In caso di disaccordo ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei ».

« Il giudice, sentiti i genitori e il figlio se maggiore di 14 anni, tenta di raggiungere una soluzione concordata con i genitori. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio ».

135.2 **ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO**

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Ritiriamo l'emendamento 135.1.

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Rinunzio al primo comma del mio emendamento. Per quanto riguarda il secondo comma, proponiamo di sostituire le parole: « suggerisce le determinazioni che ritiene più utili », con le altre: « tenta di raggiungere una soluzione concordata con i genitori ». Ciò per porre in rilievo la necessità di una convinta e partecipe cooperazione del giudice al superamento del contrasto insorto, piuttosto che la previsione di una sua distaccata indicazione di scelta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

AGRIMI, relatore. La Commissione aveva per la verità qualche perplessità su questo giudice « suggeritore », ma poichè c'è una concordanza, e questo giudice che suggerisce non mi pare che disturbi nessuno, lasciamolo suggerire. Sono contrario perciò all'emendamento del senatore Arena.

REALE, Ministro di grazie e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 135.2 presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 135. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 136.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 317. - *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nel primo comma dell'articolo 155 ».

(È approvato).

Art. 137.

Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 317-bis. - *Esercizio della potestà.* — Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sulla educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio minore ».

(È approvato).

Art. 138.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 318. - *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

(È approvato).

Art. 139.

L'articolo 319 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

Art. 140.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 320. - *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni di cui all'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare eredità o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore ».

(È approvato).

Art. 141.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 141.

R I C C I , Segretario:

Sopprimere le parole: « che vi abbia interesse ».

141.1

SICA

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Sica non è presente, dichiaro decaduto questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 141. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 142.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 322. - *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

(È approvato).

Art. 143.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 323. - *Atti vietati ai genitori.* — I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

(È approvato).

Art. 144.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 324. - *Usufrutto legale.* — I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia; quelli non consumati al momento della cessazione dell'usufrutto legale costituiscono incremento del patrimonio del titolare dei beni già oggetto dello stesso usufrutto.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 144.

R I C C I , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« I frutti percepiti sono destinati al mantenimento del figlio e della famiglia e fanno parte della comunione. I genitori esercenti la potestà non sono tenuti a rendere il conto relativo ai beni soggetti ad usufrutto legale ».

144.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . La Commissione giustizia ha ritenuto di introdurre innovazioni notevoli nella disciplina dell'usufrutto legale, mutando radicalmente la natura giuridica e gli effetti di tale istituto così come emergono dal vigente codice civile. Stabilire che i frutti non consumati al momento della cessazione dell'usufrutto legale costituiscono incremento del patrimonio del titolare dei beni già oggetto dello stesso usufrutto equivale a trasformare l'usufruttuario in un semplice amministratore con obbligo di rendiconto. Si tratta di modifica assai suggestiva che vorrebbe poggiare su un principio di sostanziale giustizia in favore del titolare della proprietà del bene su cui grava l'usufrutto. Essa però darà luogo certamente ad esacerbate controversie giudiziarie tese al fine di determinare il *quantum* dei redditi ricavati durante la sussistenza dell'usufrutto ed il come tali redditi siano stati consumati.

I genitori esercenti la potestà sarebbero costretti a tenere a volte per lunghi anni la contabilità della loro amministrazione con relativi documenti giustificativi onde essere in grado di rendere il conto all'atto in cui il figlio, che potrà farlo sino alla maturazione del termine di prescrizione e cioè sino a dieci anni dopo la cessazione dell'usufrutto, reclami i frutti non consumati.

È evidente che un sistema siffatto può creare serio turbamento nell'ambito delle famiglie, sicchè a modifica di quanto approvato dalla Commissione giustizia proponiamo di stabilire che i frutti percepiti sono destinati al mantenimento del figlio e della famiglia e fanno parte della comunione e che i genitori esercenti la potestà non sono tenuti a rendere il conto relativo ai beni soggetti ad usufrutto legale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, ho già detto in sede di replica che avevo delle perplessità circa l'obbligo di tenere la contabilità dell'usufrutto e di dover poi

rendere il conto a richiesta, con gli inconvenienti che sono stati fatti presenti dal senatore Filetti. Tuttavia nella mia veste di relatore non posso che rimettermi all'Aula.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, io sono nelle stesse condizioni del relatore perchè in Commissione abbiamo operato, con una scelta politica, una trasformazione dell'istituto dell'usufrutto. Quando furono fatte le proposte relative alla destinazione dei frutti dei beni del minore al suo mantenimento ed al mantenimento della famiglia e poi alla conservazione ed all'incremento dei beni del minore, io osservai che non avevo niente in contrario ma che in questo caso non si poteva più parlare di usufrutto. In pratica continuavamo a chiamare usufrutto una cosa che non era più tale. Del resto i nomi non devono necessariamente corrispondere sempre alla stessa sostanza. In questo caso introduciamo una nuova forma di usufrutto.

In conclusione, qualche perplessità l'ho avuta e la mantengo circa la conciliabilità di queste disposizioni con lo schema generale dell'usufrutto, però, se questa è la scelta politica della Commissione, mi rimetto all'Aula perchè la convalidi oppure la modifichi, tenendo conto degli inconvenienti che essa comporta.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento 144.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

A G R I M I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I, *relatore*. La questione è di una certa delicatezza. Abbiamo costituito una nuova figura, come dice giustamente l'onorevole Ministro, di usufrutto, che a stretto rigore, non dovrebbe più definirsi tale. Entro certi limiti bisogna, tuttavia, andare anche incontro ad un'impostazione evolutiva del di-

ritto: forse possiamo continuare a chiamarlo usufrutto dando all'usufrutto stesso la destinazione che abbiamo stabilito. Non credo che sia necessario dire che i frutti sono destinati al mantenimento del figlio e della famiglia. Basta dire della famiglia perchè in essa, ovviamente, il figlio è incluso. Sarei, quindi, per la dizione: « I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia ».

Mi permetto, a questo punto, di invitare gli onorevoli colleghi a riflettere se sia o meno il caso di dire altro. Non è un usufrutto i cui frutti possano essere adoperati come il beneficiario vuole, secondo quanto previsto dal codice, senza doverne dar conto fino a quando l'usufrutto stesso non cessa. È un usufrutto che ha una sua specifica destinazione. Si potrà, quindi, anche ricorrere al magistrato se l'uso di questi beni non è fatto per il fine del mantenimento della famiglia; da ciò potrà conseguire anche un provvedimento del giudice che, al limite, faccia decadere dall'usufrutto se il padre o la madre che sia destinino i frutti a tutt'altro scopo.

Vorrei invitare a riflettere anche sull'inopportunità di stabilire, sia pure implicitamente, la necessità della tenuta della contabilità e del rendiconto.

Questa ipotesi io sottopongo soprattutto all'attenzione dell'onorevole Ministro. Gli chiedo se può essere soddisfacente la dizione: « I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia », senza aggiungere altro. Non so se questa dizione può soddisfare anche il senatore Filetti e se, in conseguenza, egli ritenga di potere ritirare il suo emendamento.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Per lealtà vorrei osservare che non è solo questione del rendiconto. Il rendiconto è la cosa più noiosa perchè la conservazione dei registri è una cosa che urta. Ma nell'articolo 144 non abbiamo parlato di rendiconto. Il rendiconto nasce come conseguenza. Ma il fatto sostanziale è che si stabilisce che i frut-

ti non consumati al momento della cessazione dell'usufrutto legale costituiscono incremento del patrimonio del titolare dei beni già oggetto dello stesso usufrutto.

A G R I M I , *relatore*. La mia proposta è di non dire questo, ma di limitarsi a dire che i frutti sono destinati al mantenimento della famiglia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Posso essere anche d'accordo, ma non si tratta solo dell'abolizione del rendiconto, ripetuto. È ritornare un po', almeno a metà strada, al concetto precedente dell'usufrutto. I genitori usano di questi frutti come credono, salvo le sanzioni previste in certe ipotesi (queste rimangono); possono usarne con generosità o senza generosità. Però quando cessa l'usufrutto legale quello che rimane è loro e non dei figli. Può essere dei figli per successione, ma non ritorna al patrimonio dei figli. Questa è una differenza notevole che va sottolineata. Lascio la scelta al Senato. Io non sono contrario alla proposta del relatore però per lealtà devo sottolineare la sua importanza.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Accogliamo la proposta del relatore. Quello che importa in questo articolo è l'innovazione fondamentale, il mutamento di destinazione dei frutti che invece di essere destinati al mantenimento del figlio saranno destinati al mantenimento della famiglia. Questa è la piccola rivoluzione che abbiamo fatto a proposito dell'articolo 144. Su ciò credo che fossimo tutti d'accordo come ha confermato il relatore e come credo stia per confermare l'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda la seconda parte siamo indifferenti. L'onorevole relatore e l'onorevole Ministro ricorderanno (benchè la prima volta l'onorevole Ministro non fosse presente) che si trattava di una aggiunta proposta proprio dal senatore Carraro che noi abbiamo accettato direi quasi per deferen-

za verso di lui. Devo solamente respingere un dubbio di carattere teorico che è stato avanzato. Per me è indubitabile che questo nostro usufrutto legale sia per definizione un usufrutto di scopo; quando i beni devono essere destinati al mantenimento del figlio, come è detto anche in una norma del codice civile vigente che noi abrogiamo, non c'è dubbio che si tratti di usufrutto; perciò non vedo come si possa escludere che si tratti di usufrutto se invece sono destinati al mantenimento della famiglia. C'è solo da dire, appunto, che si tratta di un usufrutto di scopo: « legale » significa « di scopo » oltre che « previsto e disciplinato dalla legge ».

Pertanto, non essendoci alcuna difficoltà di carattere teorico o dogmatico, accettiamo la proposta del relatore.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Se non sbaglio, secondo la proposta del senatore Branca e del relatore, l'articolo 144 reciterebbe: « Art. 324. - *Usufrutto legale*. — I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia... ». Seguono poi gli altri capoversi.

P R E S I D E N T E . Pertanto cadrebbero le parole: « quelli non consumati... già oggetto dello stesso usufrutto ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente, verrebbero soppresse le parole da: « quelli non consumati » a. « usufrutto ».

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Accetto la proposta del relatore. Infatti quando noi diciamo che i frutti percepiti sono destinati al manteni-

mento della famiglia, contemporaneamente intendiamo anche al mantenimento del figlio che fa parte della famiglia.

Stando così le cose, giacchè concordiamo, viene meno quella preoccupazione in ordine al rendiconto ed alle difficoltà che sarebbero potute derivare dal rendiconto medesimo, e pertanto accetto la nuova formulazione del secondo capoverso dell'articolo 144.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . In cotanto accordo, quasi quasi divento titubante ad esporre una fattispecie che potrebbe contrastare con lo spirito di questo articolo: il caso di una famiglia in cui il padre sia rimasto vedovo, con un figlio che ha ereditato dalla madre morta un notevole patrimonio, di cui il padre evidentemente continua ad avere l'usufrutto. Se il padre si risposa e mette al mondo altri figli, al punto d'avere una famiglia piuttosto pesante, l'usufrutto legale dovrebbe intendersi, secondo la norma che stiamo per approvare, destinato al mantenimento della intera famiglia, di primo e di secondo letto. Come difendere l'interesse dell'unico figlio nato dal primo matrimonio, che vede così disperdersi a favore della nuova famiglia ciò che dovrebbe invece toccare logicamente a lui solo, compresi i frutti non consumati che, al momento della cessazione dell'usufrutto legale, dovranno, secondo il testo della Commissione, costituire incremento del patrimonio del titolare? Non credo che il figlio di primo letto abbia il dovere di mantenere la famiglia che si è costituita dopo. Mi pare, cioè, che la formulazione, anche se obbedisce ad un'innovazione di solidarietà in ampio senso familiare, sacrifichi però eccessivamente gli interessi del figlio di primo letto che, in pratica, diventa il sostentatore di una famiglia che egli non ha chiesto di formare.

Mi permetto, per amore di equità, di farvi meditare su questa circostanza, perchè mi pare eccessivo che il concetto di « famiglia » vada esteso a carico del figlio di primo let-

to, fino al punto da essere chiamato a mantenere, di fatto, anche la numerosa famiglia di secondo letto.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Quanto all'osservazione che faceva il collega Oliva, mi permetto di suggerirgli di leggere il successivo articolo 147, modificativo dell'articolo 328 del codice civile. Mentre la Camera aveva semplicemente abrogato la cessazione dell'usufrutto nel caso di passaggio a nuove nozze, consentendo l'usufrutto pieno, in Commissione abbiamo risolto la questione che pone il senatore Oliva nel senso che il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale ma con l'obbligo di accantonare quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il figlio. Quindi l'esigenza che il senatore Oliva pone è pienamente soddisfatta.

O L I V A . Mi rendo conto che c'è un inizio di soluzione, però dicendo « in quanto eccedente » si stabilisce che prima di tutto si serve la grande famiglia. Comunque la questione potrà essere discussa in sede di esame dell'articolo 147.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Dato che lei in questa sede ha sollevato la questione, preciso che si parla di quanto risulti eccedente rispetto alle spese per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione del figlio, e non della famiglia.

Tornando all'articolo 144, la formulazione adottata dalla Commissione su proposta del senatore Carraro — proposta con la quale la nostra parte pienamente convenne — ha una sua logica, che è quella di contemperare l'usufrutto dei genitori con l'esigenza di tutela specifica del figlio. Quindi secondo me non si tratta di una disposizione superflua.

Tuttavia mi rendo conto che, a parte le complicazioni di ordine tecnico — vedi la

questione del rendiconto — la questione può creare delle complicazioni politiche tra noi. Ora, poichè il fine essenziale che ci ha mossi — in questo concordo col collega Branca — era la precisazione dello scopo, cioè la destinazione dell'usufrutto al mantenimento della famiglia, purchè sia salvaguardato questo elemento di fondo non ci opponiamo a che venga accolta la proposta del relatore e venga soppressa la seconda parte.

La discussione — che, come i colleghi della Commissione ricordano, fu lunga, complessa e tormentata — partiva da una dizione del testo della Camera che per un certo verso era più rigida perchè stabiliva che i frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione legale, mentre per altro verso era di minor tutela per il figlio. In ogni caso la soluzione che proponiamo, anche in questa dizione mutilata, tiene conto delle varie esigenze che sono state poste.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 144.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, modificato dal relatore, tendente a sopprimere, al secondo capoverso dell'articolo 144, le parole da: « quelli non consumati », fino alla parola: « usufrutto ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 144 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 145.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 326. - *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione,

di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

(E approvato).

Art. 146.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 327. - *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 327. - *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà ha diritto da solo all'intero usufrutto legale » ».

146.1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

F I L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Anche l'emendamento 146.1 riguarda l'usufrutto legale ed è di

carattere formale. Infatti, come appare chiaro, al genitore esercente in modo esclusivo la potestà non si vuole riconoscere soltanto la titolarità dell'usufrutto legale bensì l'esclusivo diritto all'intero usufrutto legale. Una cosa è la titolarità, altra cosa è il diritto.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I, relatore. Signor Presidente, non vedo la ragione dei dubbi del senatore Filetti. Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dello usufrutto legale. Mi pare che si dica tutto nel testo della Commissione. Il fatto di dire: ha diritto da solo all'intero usufrutto legale o è il solo titolare dell'usufrutto legale è la stessa cosa; essere titolare vuol dire avere il diritto.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario perchè, come ha detto il relatore, identico concetto è scritto, mi pare, in modo più corretto, nel testo della Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 146.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 146. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 147. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 147.

L'articolo 328 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 328. — *Nuove nozze.* — Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usu-

frutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione di quest'ultimo ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Nel primo capoverso sostituire le parole: « per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione » con le altre: « per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione ».

147.1 **ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO**

P R E S I D E N T E. Questo emendamento, senatore Arena, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 147. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 148.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 330 - *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

(È approvato).

Art. 149.

L'articolo 331 del codice civile è abrogato. *(È approvato).*

Art. 150.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 332. - *Reintegrazione nella potestà.* — Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

(È approvato).

Art. 151.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

(È approvato).

Art. 152.

L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 336. - *Procedimento.* — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio ».

(È approvato).

Art. 153.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 154.

L'articolo 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 347. - *Tutela di più fratelli.* — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale ».

(È approvato).

A G R I M I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore.* Prima di passare all'articolo 155 desidero proporre un emendamento che in realtà è della collega Falcucci, che non è presente, e che faccio mio come relatore perchè mi pare sia opportuno. È altresì opportuno che venga preso in considerazione adesso, nell'ordine successivo degli articoli, perchè si riferisce all'articolo 352 del codice civile.

L'articolo 352 del codice civile, che tratta della « dispensa su domanda », dice: « Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela i grandi ufficiali dello Stato, gli arcivescovi, i vescovi, le donne, i militari in attività di servizio, chi ha compiuto gli anni 65, chi ha più di tre figli minori, eccetera ». La collega Falcucci intendeva giustamente elimi-

nare tutta questa casistica e io sono d'accordo. Propongo, quindi, l'abrogazione dell'articolo 352 del codice civile.

Se però gli onorevoli colleghi vorranno riflettere un momento, potremo esaminare l'emendamento, proposto ora formalmente, alla fine della discussione.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A.
Comprendo la logica dell'emendamento proposto dal relatore: è certamente assurdo indicare le donne come categoria al pari dei grandi ufficiali, degli arcivescovi, dei militari in attività di servizio, eccetera. È una perla di un certo tipo di codificazione: ma lasciamo andare. Vorrei dire questo: la soppressione del punto 3) dell'articolo per quanto riguarda le donne, che vengono equiparate come categoria ai grandi ufficiali, agli arcivescovi, eccetera, credo che si possa decidere tranquillamente; ma l'abrogazione della dispensa su domanda anche per i grandi ufficiali, gli arcivescovi, i militari e così via, anche se può essere utile, potrebbe risultare un po' affrettata.

A G R I M I, relatore. Come ho già detto, l'emendamento che presento come articolo aggiuntivo potrà essere esaminato alla fine.

P R E S I D E N T E. L'emendamento del relatore, che viene accantonato, è il seguente:

Dopo l'articolo 154 inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 352 del codice civile è abrogato ».

154.0.1

Passiamo all'esame dell'articolo 155. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 155.

L'articolo 359 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Dopo l'articolo 155 sono stati presentati tre articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 390 del codice civile è sostituito dal seguente:

“ Art. 390. — *Emancipazione.* — Il minore è emancipato di diritto col matrimonio o al compimento del diciottesimo anno di età ” ».

155.0.1

SICA

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente:

Art. ...

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

155.0.2 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 398 del codice civile è abrogato ».

155.0.3

SICA

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Sica non è presente, dichiaro decaduti gli emendamenti 155.0.1 e 155.0.3.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, siccome dobbiamo adottare tutte le determinazioni che sono connesse all'approvazione fatta ieri del disegno di legge sulla maggiore età, ritengo che dobbiamo tenere momentaneamente in sospeso anche quest'emendamento perchè, se diciamo che esso è precluso per effetto delle decisioni adottate nell'altro disegno di legge, veniamo a convenire un *modus agendi* che dobbiamo poi adottare conformemente anche per altri articoli che abbiamo accantonato e che hanno formato già oggetto delle decisioni prese ieri da questa Assemblea.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Filetti, ma la legge che noi ieri abbiamo votato ha stabilito che gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati. Dunque noi abbiamo già votato su questo. La volontà del Senato si è espressa.

F I L E T T I . Signor Presidente, io sto dicendo questo. Se diciamo che quest'emendamento è precluso per effetto dell'approvazione di un'analoga norma in altro disegno di legge, la stessa determinazione dobbiamo adottare nei casi uguali, per esempio per l'articolo 1 che è correlativo alla modifica dell'articolo 2 del codice civile in ordine alla maggiore età così come per l'articolo 90 del codice relativo all'istituto dell'assenso. Io non trovo difficoltà a che si agisca in questa maniera; faccio presente che, così deliberando, adottiamo un sistema che dovremo poi mantenere nelle altre occasioni allorquando saremo chiamati ad esaminare gli articoli accantonati.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La diversità è che quelli li abbiamo esaminati prima pensando che avremmo approvato la legge sui 18 anni, questi li esamineremo dopo, sapendo già quello che è avvenuto.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, la Presidenza giudica ovvia questa cosa. Se il Senato si è già espresso una volta, mi pare che non ci siano motivi di dubbio.

A G R I M I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *relatore.* Onorevole Presidente, ella ha perfettamente ragione, la situazione è ovvia. Mi permetto tuttavia, di proporre che l'emendamento Filetti venga accantonato: sopprimeremo gli articoli del codice civile in esso indicati in un contesto più ordinato. Analogamente propongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti che si riferiscono all'emancipazione.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 155.0.2 del senatore Filetti viene allora accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 156

L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
(*È approvato*).

Art. 157.

L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 405. - *Assenso del coniuge per la affiliazione.* — Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Anche a nome degli altri colleghi firmatari mi permetto di sollecitare la discussione dell'interpellanza 2-0379 da noi presentata il 6 febbraio 1975 al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia qui presente e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per sapere quali orientamenti il Governo intenda assumere relativamente alla situazione conflittuale che si è determinata per le rivendicazioni dei magistrati.

Sottolineo che, se è vero che son passati pochi giorni dalla presentazione dell'interpellanza, tre mesi sono passati dalla sentenza del Consiglio di Stato e urge che in sede parlamentare si abbia un confronto su questa materia così scottante.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Debbo assicurare, siccome mi è stato detto che questa sollecitazione è nata anche dalla notizia che c'è un'altra decisione di un tribunale amministrativo territoriale conforme a quella del Consiglio di Stato, che lo stesso atteggiamento che il Governo ha preso di fronte alla decisione del Consiglio di Stato verrà tenuto di fronte a questa nuova decisione che viene annunciata, così come è stato fatto di fronte ai vari giudizi pendenti innanzi ai tribunali amministrativi territoriali; cioè l'avvocatura dello Stato ha avuto istruzioni di costituirsi in questi giudizi e di sostenere le stesse cose che abbiamo sostenuto ricorrendo contro la decisione del Consiglio di Stato.

Questo non vuole essere nemmeno lontanamente un accenno al contenuto e al merito del ricorso ma vuole essere l'assicurazione che non c'è cambiamento di cautela a questo riguardo. La questione quindi è rimasta aperta perchè, come ho avuto occasione di dire ai magistrati quando sono venuti a parlare con me e come ho il piacere di ripetere questa sera qui, qualunque soluzione di questo problema verrà adottata — e naturalmente nessuna soluzione sarà adottata senza il consenso del Parlamento anche perchè pendono proposte di legge — dovrà essere eguale per quelli che hanno ricorso e per quelli che non hanno ricorso e questo spiega un certo nostro atteggiamento: non ci possono essere vantaggi, preclusioni o svantaggi che derivano dall'aver ricorso o dal non aver ricorso.

Dopo di ciò, debbo dire che il Governo non sta con le mani in mano (l'argomento è piuttosto delicato, come sapete soprattutto voi parlamentari che ve ne state occupando non nelle Aule del Parlamento ma perchè venite investiti da commissioni, da rappresentanze, eccetera), ma sta consultando le forze politiche e consulterà anche quelle di opposizione, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, dopo di che sarà in grado di enucleare una proposta di soluzione che, per essere valida, dovrà essere approvata dal Parlamento.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I , *Segretario:*

BROSIO, BONALDI, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, ROBBA, PREMOLI, VALI-TUTTI. — Il Senato,

premesso che in molte università italiane, in particolare in quelle dei più grossi centri, si sono verificati, per iniziativa di gruppi prevalentemente di sinistra, gravi atti di violenza e di intimidazione per impedire il libero esercizio del voto;

constatato che ciò ha falsato in maniera determinante il risultato delle consulta-

zioni elettorali, configurando in seno agli organi di governo delle università un quadro della rappresentatività studentesca non aderente alla realtà,

impegna il Governo ad adottare, con la massima urgenza, tutte le necessarie iniziative allo scopo di accertare presso quali sedi universitarie le consultazioni elettorali si siano svolte in maniera non regolare nè democratica e di provvedere alla loro ripetizione, garantendo nel modo più completo l'esercizio del diritto elettorale degli studenti universitari.

(1 - 0051)

SAMONA, BONAZZI, ROSSI Dante, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, GALANTE GARRONE, BASSO, OSSICINI.
— Il Senato,

di fronte alla crisi energetica che coinvolge negativamente tutta l'economia nazionale ed alla conseguente grave situazione del settore dei trasporti per i costi crescenti a cui è costretta la mobilità di persone e merci,

ritiene necessaria la formazione immediata di un efficiente sistema nazionale dei trasporti, coordinato organicamente nei vari comparti (stradale, ferroviario, marittimo, aereo) e potenziato con la rivalutazione dei trasporti pubblici collettivi, per alleggerire il traffico caotico privato che intasa le strade e rende intollerabile la vita della città;

richiede, per rendere operativa tale esigenza, una più rapida e puntuale esecuzione dei provvedimenti legislativi già adottati per risolvere la situazione in oggetto, abbattendo le gravi inadempienze e la lentezza burocratica che fino ad ora hanno caratterizzato l'azione del Governo;

impegna il Governo a dar corso immediato ai quattro provvedimenti che seguono:

1) reperire sollecitamente i necessari mezzi finanziari per dare esecuzione alle leggi già da tempo votate dal Parlamento per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie (legge 28 agosto 1974, n. 222), degli aeroporti (legge 22 dicembre 1973, n. 825), dei porti (legge 6 agosto 1974, n. 366) e per la ristrutturazione dei servizi marittimi (legge 22 dicembre 1974, n. 684), superando ogni

remora burocratica che ne impedisce la rapida attuazione;

2) emettere il regolamento ministeriale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche per dare ordine alle tariffe dei trasporti merci su strada;

3) formare con la massima rapidità un piano per la costruzione di 30.000 autobus da assegnare alle Regioni per decongestionare il traffico urbano e migliorare le disagiate condizioni dei viaggiatori pendolari;

4) elaborare tempestivamente, d'intesa con Regioni e sindacati, il piano generale dei trasporti previsto dalla legge 28 agosto 1974, n. 222, e comunicare al Parlamento gli adempimenti finora adottati in applicazione delle leggi suindicate.

(1 - 0052)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I , Segretario:

S P O R A , P A C I N I , A C C I L I . — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se corrispondano a verità le notizie apparse sulla stampa secondo le quali due donne, di cui una è nota attrice cinematografica, a seguito di un discutibile turbamento mentale di quest'ultima, sono state immediatamente ricoverate nell'Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, in Roma, mentre i normali ricoveri, per casi di accertata gravità, incontrano di solito difficoltà e intralci burocratici;

se risponda al vero che le due donne, attraverso palesi condiscendenze, sono state sistemate in due letti affiancati « per ragioni terapeutiche », come qualcuno ha sarcasticamente motivato;

se risponda al vero che anche le vicine di letto, incapaci di reagire, sono state coinvolte in tale squallida storiella cinematografico-psichiatrica;

quali siano i motivi che hanno permesso di trasformare, per indulgere ad esigenze

pubblicitarie del cinema, un luogo dove soffrono esseri umani duramente colpiti in un grottesco e mortificante palcoscenico, come è apparso dalle fotografie compiacentamente pubblicate, lasciando che si perdesse ogni superstite rispetto per la sofferenza umana;

quali provvedimenti si intendano adottare per mettere fine a detta squallida vicenda, perseguendo ogni eventuale responsabilità.

(3 - 1527)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento alle notizie-stampa relative all'evasione del « colonnello » delle « Brigate rosse » Renato Curcio dal carcere di Casale Monferrato, nonché alla fuga di altri esponenti della criminalità politica comunista da altre carceri italiane, gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponda a verità quanto riportato dalla stampa, secondo la quale il Curcio godeva, nel carcere « aperto » di Casale, di notevole libertà, e, in caso affermativo, chi abbia autorizzato tali facilitazioni, pur essendo nota la pericolosità del detenuto e dei suoi complici ancora liberi;

se corrisponda a verità la notizia secondo la quale i carabinieri conoscerebbero un elenco di nominativi di iscritti e simpatizzanti delle « Brigate rosse »;

se corrisponda a verità la notizia che la maggior parte di tali iscritti e simpatizzanti sono tuttora a piede libero;

che cosa intendano fare in concreto i Ministri interrogati per stroncare l'attività di detta organizzazione, che con le sue azioni non soltanto smentisce le tesi di comodo sul colore politico della violenza, ma si muove con metodi di guerriglia, rivelandosi così l'erede del non mai sgominato « esercito » di Giangiacomo Feltrinelli.

(3 - 1528)

TEDESCHI Mario. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento alla clamorosa evasione dal carcere di Casale Monferrato del « colonnello » delle « Brigate rosse » Renato Curcio;

considerato che tale evasione è avvenuta in seguito ad una vera e propria azione di guerriglia, studiata ed attuata in modo tale da rivelare l'esistenza di precise ed importanti complicità;

considerato, altresì, che, nonostante le ripetute assicurazioni fornite dal Ministero dell'interno a partire dal 1973, le « Brigate rosse », lungi dall'essere un gruppo isolato, mostrano sempre più di essere un'organizzazione efficiente e garantita da forti appoggi, l'interrogante chiede di conoscere:

se non sia vero che i carabinieri, al momento dell'irruzione nel « covo » di Robbiano di Mediglia, nel corso dell'operazione in cui il « brigatista » Ognibene uccise il maresciallo dell'Arma Felice Maritano, rinvennero un elenco di 90 nomi di aderenti alle « Brigate » o di simpatizzanti;

se non sia vero che in tale elenco figuravano, tra gli altri, i nomi di 3 giudici del Tribunale di Milano e di un parlamentare del PCI;

se non sia vero che, dopo il rapimento Sossi, venne inoltrato al vertice del Consiglio superiore della Magistratura un dettagliato rapporto in cui si denunciavano le carenze e le, quanto meno, sospette indulgenze di taluni magistrati milanesi nei confronti dei « brigatisti rossi »;

se non sia vero, infine, che tale rapporto non ebbe alcun seguito.

(3 - 1529)

BROSIO, BONALDI, BERGAMASCO, BALBO, ROBBA, ARENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i particolari e le responsabilità dell'incredibile liberazione del brigatista rosso Renato Curcio, responsabile del clamoroso sequestro del giudice Sossi e delle altre numerose imprese delittuose delle « Brigate rosse ».

Si domanda soprattutto come mai un così pericoloso criminale sia stato detenuto in un carcere cosiddetto « aperto », come quel-

lo di Casale Monferrato, con insufficienti misure di sicurezza ed al comando di un maresciallo, perchè al momento dell'irruzione della banda egli non si trovasse in cella, ma in un corridoio, e come mai i suoi liberatori sapessero che avrebbero in tal modo facilmente potuto prenderlo con sé.

Da tutti tali dettagli appare un complesso deprecabile di rilassatezza del tutto inspiegabile date la personalità e la pericolosità del detenuto.

(3 - 1530)

DE MATTEIS, LICINI, CUCINELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) se non ritenga necessario ed urgente intraprendere concrete trattative con le rappresentanze sindacali degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, dirette ad ottenere la sospensione dello sciopero, che dura ormai da 23 giorni e che ha notevolmente aggravato l'ormai notoria crisi della giustizia;

b) se non ritenga, altresì, necessario ed urgente, anche al fine di evitare la totale paralisi della stessa giustizia, riconoscere alle categorie interessate alcune giuste e macroscopiche rivendicazioni, quali l'adeguamento delle trasferte in materia civile, la revisione del sistema della notifica degli atti penali, l'adeguamento delle pensioni, eccetera.

(3 - 1531)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

CANETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che numerosi paesi della Valle Argentina (Imperia), e segnatamente i comuni di Montalto Ligure e Carpasio, non ricevono i programmi televisivi del secondo canale, ciò che provoca notevole malumore tra gli abitanti di dette località, i quali pagano regolarmente — come utenti — i canoni di abbonamento previsti.

Si fa presente che da tempo è stato approntato un traliccio metallico per l'installazione della necessaria antenna, ma senza che siano stati poi eseguiti i necessari lavori.

Anche per prevenire il ventilato « sciopero » delle utenze, che si concretizzerebbe nel mancato pagamento del canone di abbonamento, l'interrogante chiede se il Ministro non intenda intervenire urgentemente per ovviare al grave inconveniente.

(4 - 4010)

ZUGNO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — In relazione ai seguenti rilievi di consulenti legali del patronato EPACA (Ente patrocinio assistenza coltivatori agricoli) in merito al contenzioso delineatosi nel primo anno di vigore del nuovo regime delle procedure in materia di lavoro e previdenza, e precisamente:

1) che la lentezza con cui vengono condotti i procedimenti giudiziari radicati con la nuova procedura determina, alle volte, situazioni addirittura peggiori rispetto all'abrogato regime processuale;

2) che, in effetti, in alcune sedi la prima udienza viene fissata ad oltre un anno e mezzo di distanza, mentre i giudizi già in atto con il vecchio rito, sia in primo che in secondo grado, giacciono in attesa di fissazioni che, nella migliore delle ipotesi, avverranno oltre il corrente anno 1975;

3) che la garanzia primaria del doppio grado di giudizio viene generalmente nullificata dal rifiuto di disporre nuovi accertamenti medico-legali, così rendendo, tra l'altro, vano il principio dell'ammissibilità della consulenza di secondo grado;

4) che sempre più frequentemente si registra nei giudizi:

la condanna degli assicurati alle spese di lite in caso di rigetto della domanda, nonostante non possa configurarsi l'ipotesi di giudizio infondato e temerario;

la statuizione di compensazione delle spese di lite nelle sentenze di accoglimento della domanda;

il non riconoscimento delle spese di consulenza tecnica di parte;

l'abuso del potere discrezionale per scoraggiare l'instaurazione delle liti, in sprezzo ai diritti del lavoratore;

5) che ritardi, restrizioni interpretative delle norme in vigore, carenze di accerta-

menti medici ed inadeguatezza nelle decisioni possono frustrare la volontà del legislatore, chiaramente espressa nella legge n. 533 del 1973, e rendere di fatto più arduo e più rischioso per gli stessi assicurati l'accertamento dei propri diritti.

Rilevato che la tempestività e l'adeguatezza del diritto al trattamento pensionistico sono tra le principali finalità della nuova legge 11 agosto 1973, n. 533, l'interrogante domanda se non si ritenga urgente:

1) che sia provveduto ad adeguare gli uffici giudiziari alle esigenze della giustizia nel campo del lavoro, al fine di sopperire alle carenze connesse alle disfunzioni organizzative e di personale;

2) che sia realizzato uno specifico coordinamento delle attività legali svolte dalle singole sedi, perchè si possa pervenire ad un più incisivo intervento in sede giudiziaria e ad una uniformità, per quanto possibile, di indirizzi, in materia sia di procedura che di diritto sostanziale;

3) che vengano respinte con maggiore energia accuse immotivate nei confronti dei consulenti legali collegati con i Patronati e rettificata con decisione e tempestività faziose distorsioni nell'informazione, da cui non possono derivare che danno ai patrocinati e discredito ai Patronati in genere;

4) che non sia conculcato il diritto del lavoratore pensionato a conseguire prestazioni economiche non falcidiate dalla svalutazione monetaria, così come assicurato al lavoratore ancora nel pieno possesso della propria capacità di guadagno.

(4 - 4011)

ROSSI Dante, BRANCA, GALANTE GARONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso :

che presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale opera un centro elettronico per l'elaborazione automatica dei dati, per il cui funzionamento l'INPS arriva a spendere — come preventivato nel bilancio per il 1975 — circa 50 miliardi di lire l'anno, dei quali ben 17 vengono spesi per lavori appaltati a ditte esterne;

che il Tribunale penale di Roma, tra altre vicende ed inspiegabili sostituzioni di magistrati, sta procedendo, sin dal 1972, a

carico di alti dirigenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di amministratori di ditte di *services* per truffa aggravata ai danni dell'Istituto, in relazione a gare di appalto per l'acquisizione di dati per il pagamento meccanizzato delle pensioni;

che l'INPS si è costituito parte civile nei confronti dei dirigenti il centro elettronico, ingegneri Billia, e Lommi, nonché contro gli amministratori delle ditte,

gli interroganti chiedono di conoscere come mai l'INPS, pur al corrente della situazione descritta, abbia continuato ad affidare appalti alle ditte incriminate e non abbia adottato alcun provvedimento nei confronti dei succitati dirigenti del centro elettronico dell'INPS, ingegneri Billia e Lommi, imputati di truffa aggravata, i quali, peraltro, continuando ad esercitare il proprio ufficio, si trovano nell'oggettiva condizione di poter inquinare le prove e condizionare psicologicamente la deposizione degli eventuali testi a loro sottoposti gerarchicamente, con grave intralcio per il lavoro della giustizia e l'accertamento della verità.

(4 - 4012)

PINNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se risulti loro lo stato di agitazione dell'intera cittadinanza del comune di Cabras, in provincia di Oristano, per l'arresto di altri 4 pescatori, rei di avere esercitato la pesca nello stagno « Mare e pontis », su cui gravano ancora i diritti perpetui esclusivi di pesca, nonostante la presenza della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, abolitiva di tali sopravvivenze feudali;

se risulti loro, altresì, che durante questi ultimi anni sono stati arrestati ed incarcerati, sempre per il medesimo motivo, oltre 200 pescatori, i quali, se dovessero essere condannati per i reati loro attribuiti e rubricati, dovrebbero scontare migliaia di anni di carcere;

se abbiano considerato che recentemente la Corte di cassazione — davanti alla quale pendeva il ricorso inoltrato dalla Regione e dal Ministero della marina mercantile per la dichiarazione di pubblicità di quelle acque — si è pronunziata, escludendo che quelle acque possano essere private;

se, infine, nella considerazione del carattere sociale di quella lotta pluridecennale, non ritengano opportuno un loro intervento per eliminare le cause dell'agitazione, impedendo il ripetersi di quanto è avvenuto nel passato con le carcerazioni di massa e permettendo il libero esercizio della pesca ai pescatori.

(4 - 4013)

PINNA, MARI, GADALETA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risultino i gravi danni provocati ai pascoli ed alle colture (riso, bietole, fave, eccetera) dalla persistente siccità in Sardegna, che ha seriamente compromesso la produzione, e, in caso affermativo, se non ritenga di dover disporre provvedimenti immediati in favore dei pastori e dei contadini, avvalendosi della legge n. 364 (fondo di solidarietà nazionale), trattandosi, nella fattispecie, di eccezionali danni provocati da calamità naturali.

(4 - 4014)

NENCIONI, BASADONNA, PAZIENZA. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Con riferimento alla notizia di stampa secondo cui il Ministro del tesoro ha bloccato il versamento all'EGAM della rata 1974 di 30 miliardi di lire del fondo di dotazione, « in attesa che siano chiariti, anche in sede parlamentare, i punti oscuri dell'operazione EGAM-Fassio »;

considerato che tale decisione dimostra come l'iniziativa adottata dal presidente dell'EGAM, Mario Einaudi, di acquistare il 33 per cento della società genovese di navigazione « Villain & Fassio » sia stata presa senza un preventivo serio esame da parte delle autorità di Governo;

rilevato che, comunque, quali che siano le spiegazioni che verranno fornite circa l'operazione, rimane la realtà di una decisione presa come se l'EGAM fosse non già un Ente pubblico, ma una qualsiasi società privata;

considerato, infine, che non è possibile continuare a chiedere ed a pretendere « austerità » dai cittadini e dagli imprenditori privati, negando loro anche il credito, ma tol-

lerando allo stesso tempo che gli Enti pubblici compiano col pubblico denaro le più spericolate operazioni,

gli interroganti chiedono di sapere se ritengano compatibile con quanto avvenuto e con la grave decisione che il Ministro del tesoro è stato costretto ad adottare l'ulteriore permanenza alla guida dell'EGAM dell'ingegner Mario Einaudi.

(4 - 4015)

TEDESCHI Mario. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Con riferimento alle notizie-stampa circa le vicende romane dell'attrice francese Maria Schneider e dei suoi amici;

considerato:

che il giorno 14 febbraio 1975, « festa degli innamorati », è stata fermata a Fiumicino, in stato confusionale derivante dall'uso di droga, la cittadina americana Joan Townsend, « amante », secondo la stampa di informazione, della predetta Schneider;

che la Townsend ha rilasciato alla polizia di Fiumicino dichiarazioni dalle quali emerge il fondato sospetto che un gruppo formato dal regista Antonioni, dal regista Bertolucci, dal pittore Schifano e da altri faccia normalmente uso di droga nel corso di riunioni destinate a concludersi in orgia;

che la Maria Schneider ha preteso ed ottenuto di essere ricoverata insieme alla sua *partner* nell'Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà;

che, una volta riunite nell'interno dell'Ospedale, le due donne hanno ottenuto di essere sistemate nel medesimo padiglione ed ivi hanno offerto, alle ricoverate, uno spettacolo di effusioni erotiche;

che le esibizioni di tale coppia sono continuate anche lunedì 16, a vantaggio dei fotografi, i quali hanno potuto riprendere la Townsend mentre posava per loro, a petto nudo, dietro le inferriate del manicomio,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia vero che la Schneider, la Townsend e tutti gli altri personaggi di tale vicenda sono assistiti e protetti dal produttore Carlo Ponti, noto esponente socialista, oltre che miliardario e cittadino francese per motivi fiscali;

se non sia vero che all'intervento dei legali del Ponti si deve la decisione adottata all'Ospedale di Santa Maria della Pietà, attualmente sotto il controllo della Regione Lazio, di offrire alle due donne la possibilità di continuare le loro reciproche prestazioni durante il ricovero;

se, infine, non ritengano di dover chiarire all'opinione pubblica per quali motivi non sono stati adottati nei confronti delle due predette donne (per l'anagrafe) e dei loro *partners* quei provvedimenti giudiziari che sono stati già applicati in casi del genere, quando gli amici dei colpevoli non si chiamavano Carlo Ponti.

(4 - 4016)

CACCHIOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Considerato che con la legge 25 maggio 1970, n. 364 (fondo di solidarietà in agricoltura), veniva, tra l'altro, stabilita la possibilità di intervenire per la riparazione dei danni derivanti da venti alluvionali e calamità naturali alle opere pubbliche di bonifica;

ritenuto che detti interventi sono urgenti ed indifferibili al fine di ripristinare la funzionalità delle opere e di evitarne l'ulteriore possibile degradazione;

tenuto presente che la Direzione generale della bonifica e colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha autorizzato, negli esercizi 1972, 1973 e 1974, numerosi interventi interessanti parecchi enti pubblici in varie zone d'Italia;

atteso che i lavori sono stati eseguiti tempestivamente, sia in amministrazione diretta che in appalto,

si chiede di conoscere:

per quali motivi non sono state rese disponibili le dotazioni finanziarie previste dalla menzionata legge;

quali provvedimenti si intendono adottare onde alleviare il grave disagio economico-finanziario derivante agli enti ed alle imprese assicuratrici in conseguenza della mancata disponibilità di cui sopra.

(4 - 4017)

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Con riferimento alla risposta del 3 dicembre 1974 (protocollo

n. 4289/GA.2/396) all'interrogazione n. 4-2867, l'interrogante chiede di sapere se sia pervenuto al Ministero il parere dell'Avvocatura dello Stato a proposito della liquidazione spettante al funzionario del « Teatro dell'Opera » di Roma, Domenico Sandulli, e, in caso affermativo, se il Ministro ritenga di poter sciogliere la riserva espressa nella suddetta risposta e se il parere dell'Avvocatura dello Stato confermi i rilievi dell'interrogante avanzati nella sua predetta interrogazione.

Qualora tale conferma esista, si chiede, altresì, se il Ministro non ritenga di dover dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione del « Teatro dell'Opera », che si è reso responsabile di un grave illecito, accertando anche le precise responsabilità individuali dei suoi componenti (le quali potrebbero provocare anche l'apertura di un procedimento penale), ed in qual modo, altrimenti, intende il Ministro risolvere la questione ed evitare il ripetersi di abusi, quale quello denunciato dall'interrogante.

(4 - 4018)

BONINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 settembre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 settembre 1974, è stato approvato il supplemento n. 1 circa i metodi ufficiali di analisi dei cereali, che riporta il metodo elettroforetico del professor Resmini per il riconoscimento e per il dosaggio degli sfarinati di grano tenero nelle semole e nelle paste alimentari, l'interrogante chiede di sapere se, a seguito della pubblicazione dell'accennato decreto ministeriale, siano state impartite disposizioni ai vari laboratori provinciali di igiene e profilassi nel senso di adottare, per il controllo dei campioni loro deferiti dagli organi di vigilanza, il metodo in questione, in quanto risulta all'interrogante che la quasi totalità dei suddetti laboratori procede alla verifica dei campioni con altri metodi per i quali non c'è alcuna attendibilità, tanto che si sono avute denunce per presunte infrazioni alle vigenti disposizioni di legge in materia di produzione e vendita degli sfarinati di grano duro e delle paste alimentari in quanto le analisi di ap-

pello effettuate dai superiori laboratori di sanità hanno spessissimo sconfessato quelle effettuate in periferia con metodi non attendibili.

L'interrogante chiede che, per l'applicazione del citato metodo analitico, tutti i laboratori di igiene e profilassi siano dotati delle necessarie attrezzature per poter effettuare analisi secondo il metodo ufficiale del professor Resmini.

(4 - 4019)

PAZIENZA, NENCIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

il pensiero del Governo sullo sciopero degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli ufficiali giudiziari, sciopero che, dal 27 gennaio 1975, paralizza la giustizia italiana, già afflitta dalle carenze più volte denunciate;

che cosa intende fare il Governo per andare incontro alle esigenze prospettate dalle categorie suddette e per sopperire alle esigenze di tutti i cittadini che incorrono in prescrizioni e decadenze a causa della situazione venutasi a determinare.

Si chiede se non sia giunto il momento di decretare la sospensione dei termini per l'anomalia del funzionamneto dei servizi e di andare incontro agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti e, con essi, a tutti gli operatori del diritto.

(4 - 4020)

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere sulla base di quali considerazioni di legittimità o di merito abbia ritenuto di prevedere — all'articolo 18, lettera d), del decreto ministeriale 27 dicembre 1974, sui corsi abilitanti ordinari — l'utilizzazione, quali presidenti delle Commissioni per le prove finali dei corsi stessi, di ispettori centrali o di provveditori agli studi a riposo, con l'esclusione di coloro, tra essi, che sono stati collocati in quiescenza agli effetti dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per conoscere, in particolare, le ragioni di tale esclusione, che rappresenta, con tutta evidenza, una discriminazione non giustificata, ove si consideri che l'utilizzazione nell'incarico di presidente di Commissione non

rappresenta alcun rapporto d'impiego e che la norma colpisce anche gli ispettori centrali ed i provveditori agli studi che, rivestendo già tali qualifiche, hanno chiesto ed ottenuto di essere collocati in quiescenza agli effetti del citato articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 (il decreto ministeriale del Ministro della pubblica istruzione non limita, infatti, l'esclusione di ispettori centrali e provveditori pervenuti a tali qualifiche per l'applicazione del ripetuto articolo 67).

Per conoscere, infine, se il Ministro non ritenga di riesaminare la questione in considerazione del fatto che la discriminazione di cui trattasi suona gratuita offesa verso categorie di personale tecnicamente preparato, alla stregua degli altri ispettori centrali e provveditori agli studi a riposo.

(4 - 4021)

POERIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere le adeguate ed urgenti iniziative che intendono assumere, ognuno nella propria sfera di competenza, nel quadro di un intervento coordinato, per la trasformazione dell'Ufficio locale INAIL di Crotone in Sede locale.

Tanto si chiede per i seguenti motivi:

a Crotone, fino al 1966, ha funzionato un ambulatorio dell'INAIL che è stato trasformato in Ufficio locale, con competenza sui 27 comuni del crotonese; allo stato attuale l'Ufficio locale di Crotone tratta esclusivamente pratiche di infortunio (industriali, agricole e per conto dello Stato);

l'Ufficio tratta all'anno circa 4.500 pratiche d'infortunio;

non è di sua competenza la trattazione delle pratiche di malattia professionale, con molto disagio dei numerosi tecnopatici del comprensorio (Petilia Policastro, Strongoli, San Nicola, eccetera);

non dispone di un settore ispettivo, il che comporta notevole ritardo nell'istruttoria delle pratiche;

non è dotato del settore datori di lavoro e, pertanto, è necessario inviare le denunce d'infortunio alla Sede provinciale per la relativa regolarizzazione, invio che comporta notevole ritardo nella liquidazione dell'in-

dennità di temporanea e nel pagamento degli acconti che dovrebbero avvenire entro 20 giorni dalla data d'infortunio;

il 40 per cento delle posizioni assicurative della Sede provinciale riguarda ditte che operano in Crotone e nel crotonese;

altro notevole disagio per gli assistiti rappresentano l'accertamento e la valutazione dei postumi e l'espletamento delle visite collegiali, che vengono effettuate presso la Sede provinciale.

Pertanto, l'elevazione a Sede locale dell'attuale Ufficio locale comporterebbe l'istituzione dei vari settori previsti dal regolamento delle unità operative dell'Istituto, ciò che farebbe venir meno il grave e continuo disagio degli infortunati e tecnopatici del comprensorio, assicurando una repentina e più adeguata assistenza medica ed economica.

Nessuna difficoltà l'Istituto dovrebbe incontrare per quanto riguarda l'ubicazione, in quanto gli attuali uffici, temporaneamente, sono più che sufficienti per istituire la Sede locale.

Infine, è da mettere in risalto l'attuale sviluppo industriale ed agricolo, nonché quello che si prevede nel prossimo futuro, della città di Crotone e del circondario, per giustificare la trasformazione dell'attuale Ufficio locale in Sede locale.

(4-4022)

VIGNOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che, a seguito dei fatti del 9 aprile 1969, scaturiti dalla chiusura di numerose aziende, con conseguente diminuzione dei livelli occupazionali, furono previste per Battipaglia una serie di nuove iniziative industriali, tra cui, con delibera CIPE del luglio 1970, un insediamento del gruppo SIR (Società italiana resine) per un'occupazione complessiva prevista di circa 1.800 unità, oltre ad una consistente piccola induzione;

considerato che, a seguito della realizzazione della prima fase di nuova industrializzazione, la città di Battipaglia è passata da una popolazione di circa 20.000 unità ad una

di circa 48.000 unità, come conseguenza di una forte immigrazione di lavoratori e di loro famiglie dai piccoli comuni circostanti, provocando l'esplosione incontrollata delle strutture sociali e civili della città ed un aumento notevole della disoccupazione, che, attualmente, e per il solo settore industriale, è di circa 4.000 unità;

constatato che, dal luglio 1970 ad oggi, i lavori di costruzione di detti stabilimenti delle 4 consociate SIR, procedono con una lentezza esasperante, tanto che risultano assunti a tutt'oggi dalla ditta STIROSIR solo 11 dipendenti e che, secondo dichiarazioni fatte alle organizzazioni sindacali dalle ditte appaltanti COMET ed EIB, i lavori degli appalti edili e meccanici prevedono occupazione solo per un altro mese;

considerato che la SIR giustifica tale situazione di mancanza di nuovi appalti per la prosecuzione di nuovi lavori con il mancato perfezionamento dei contratti di mutuo e con la mancata realizzazione di infrastrutture — pure previste — che consentano all'ambiente di reggere all'impatto con tale insediamento,

si chiede se i Ministri interrogati non intendono intervenire con urgenza per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle iniziative già decise e che, se realizzate, consentirebbero di elevare i livelli occupazionali in una zona nella quale le esigenze di lavoro sono diventate particolarmente urgenti e pressanti.

(4-4023)

LI VIGNI, PIVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia di stampa secondo la quale il governatore della Banca d'Italia avrebbe scritto una lettera ai magistrati che dovevano giudicare i dirigenti della Cassa di risparmio di Ferrara implicati nel noto processo dei cosiddetti « libretti stellari », nella quale, almeno in parte, si giustifica il metodo di far figurare come depositi di terzi, dai nomi inventati di sana pianta, somme che in ben altro modo dovevano essere accantonate.

Poichè si parla, inoltre, per altre banche, di fittizi spostamenti di fine anno anche a livello di conti correnti di privati, con ne-

gative conseguenze per il fisco, si chiede quali garanzie si possono avere, da parte degli organi di controllo del sistema bancario, contro tale deteriore fenomeno e se il Ministero delle finanze sia stato tempestivamente informato, così da poter svolgere il suo compito di lotta contro le frodi fiscali.

(4 - 4024)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che da oltre 7 giorni il personale dipendente della « Società chimica meridionale », con sede in Tito (Potenza), è in sciopero a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti dall'amministratore delegato, ingegner Seni, concernenti il regolare pagamento del salario;

che manca un progetto globale di attività e di programmazione capace di dare certezza di lavoro e libertà economica ai lavoratori dipendenti dell'azienda ed agli operatori economici della zona;

che l'azienda stessa, facente parte del gruppo « Orinoco », ha finora ricevuto sovvenzioni pubbliche per oltre 16 miliardi di lire e che, pur essendo al sesto anno di attività, non ha ancora realizzato la completa utilizzazione degli impianti;

che il presidente della Regione Basilicata ha fatto una dettagliata denuncia sulla stampa del giorno 16 febbraio 1975 (« Gazzetta del Mezzogiorno »), nella quale si intravedono momenti illegali di gestione da parte dell'azienda,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per verificare se esista rispondenza tra piani d'investimento, somme ricevute dallo Stato, realizzazioni degli impianti previsti ed attività finora svolte, per assicurare il posto di lavoro regolarmente remunerato ai dipendenti e per stabilire, inoltre, se non si siano concretizzate azioni od omissioni perseguibili per legge.

(4 - 4025)

BENEDETTI, GERMANO, FILIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga compatibile con le esi-

genze di una vera programmazione, con una giusta politica degli investimenti, nonché con un disegno nazionale per il potenziamento e lo sviluppo dell'apparato produttivo del Paese, l'atteggiamento confuso e largamente contraddittorio di « Montedison » e « Montefibre » che — nel corso di pochi mesi — sono passate da assicurazioni, accordi ed impegni tesi a rafforzare in Piemonte l'apparato produttivo delle fibre sintetiche, a decisioni che lasciano intendere propositi di vera e propria smobilitazione.

Gli interroganti desiderano sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di avvalersi della sua alta carica governativa per richiamare l'attenzione dell'intero Governo sulla necessità che uno dei massimi complessi industriali d'Italia e d'Europa — dove, peraltro, è largamente presente il capitale dello Stato — abbandoni il metodo dell'improvvisazione e delle decisioni che vengono contraddette nell'arco di un anno, metodo che è fonte di precarietà e disordine non solo nel delicato settore dell'occupazione, ma nell'equilibrio economico e nell'assetto territoriale di intere province, dove gli Enti elettivi democratici avevano già adottato misure anche in campo urbanistico per facilitare la rapida attuazione dell'accordo tra « Montefibre » e sindacati.

(4 - 4026)

PINNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che dal prossimo 3 marzo 1975 l'aeroporto di Elmas (Cagliari) verrà chiuso al traffico passeggeri e merci essendo la pista inagibile;

se gli risulti che, in dipendenza di tale fatto, i passeggeri dovranno trovarsi ai terminali un'ora prima della partenza degli aerei dall'aeroporto militare di Decimomannu;

se, infine, anche in considerazione del prevedibile protrarsi dei lavori di sistemazione dell'aeroporto di Elmas, non ritenga opportuno disporre per la sistemazione di una parte dell'*hangar* di Decimomannu per la ricezione, disponendo altresì — nel limite del possibile — per l'attrezzatura dei servizi essenziali per il transito dei passeggeri.

(4 - 4027)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 1441 del senatore Avezzano Comes sarà svolta presso l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno**per le sedute di giovedì 20 febbraio 1975**

Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di

famiglia (550) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari